



COMUNE
DI CERVIA

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI
CERVIA**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE-

Capo I – Disposizioni generali e competenze

Art. 1. Oggetto, ambito e finalità di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i servizi e le funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti
2. Ha per oggetto il complesso delle norme in materia dirette alla generalità dei cittadini, degli operatori del settore ed alla Pubblica Amministrazione, volte a garantire il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di uniformare le attività pubbliche ai principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, come stabilito dalla Legge della Regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19:

- a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, sia dal servizio sanitario nazionale, quali il servizio mortuario sanitario e le attività di medicina necroscopica;
- b) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività che si svolgono nei cimiteri esistenti nel comune, quali a titolo esemplificativo: l'uso da parte dei visitatori degli spazi e dei servizi cimiteriali, lo svolgimento delle operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva, i servizi per il commiato quando gli stessi vengono forniti nel cimitero o nel crematorio ;
- c) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti nelle strutture per il commiato diverse da quelle di cui al punto b);
- d) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Inoltre ai sensi e per gli effetti del presente regolamento:

- a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dall'art.1, comma 3, lett. b) della legge regionale e relativi provvedimenti attuativi

Art. 3. Competenze

1. Le competenze dello Stato, della Regione, dell'Azienda Sanitaria e del Comune sono specificate nelle norme statali e regionali vigenti.
2. Ulteriori competenze aggiuntive del Comune e dell'Azienda Sanitaria, quale supporto al Comune per motivi igienico sanitari, sono specificate dal presente regolamento e dai conseguenti ed eventuali provvedimenti.
3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, il quale agisce in veste di Ufficiale di Governo od Autorità Sanitaria Locale, o da servizi comunali negli altri casi, avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari, della competente Azienda Sanitaria Locale.
4. Competono all'Ufficiale di Stato Civile le autorizzazioni alla inumazione e tumulazione. Cremazione, dispersione e affidamento competono all'autorità preposta ai sensi dell'art. 74 del DPR 396/2000 in combinato disposto con l'art. 107 del T.U. nr. 267/2000.
5. Le funzioni e le attività in materia necroscopica, funebre, cimiteriale e di cremazione, di polizia mortuaria, comprese quelle di vigilanza e controllo, quando gestite in economia diretta, sono svolte dagli uffici comunali, secondo le determinazioni organizzative stabilite dall'Amministrazione comunale.
6. I servizi necroscopici e le attività cimiteriali, ivi compresa la cremazione, laddove non gestiti in economia diretta dal comune, vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, previo affidamento al Gestore del servizio cimiteriale, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con individuazione di funzioni e organizzazione stabilite dall'Amministrazione comunale, nel rispetto delle condizioni di erogazione del servizio e verifica dei risultati, previste dal contratto di servizio nonché dalla carta dei servizi.
7. Quando le attività necroscopiche e cimiteriali, ivi compresa la cremazione, sono affidate a soggetto terzo rispetto al Comune, spettano al "Gestore" (così come definito dall'art. 4 co. 2 del presente regolamento) gli atti propri concernenti le operazioni cimiteriali, ivi comprese le registrazioni di cui agli articoli 52 e 53 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, così come ogni altra attività di gestione all'interno del cimitero e del crematorio, inclusi, quando previsti dall'atto di affidamento e/o dal contratto di servizio, altresì compiti di istruttoria per le attività di cui ai commi precedenti nonché la concessione in uso di sepolcri privati nei cimiteri.

Art. 4. Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri o nel crematorio da persone estranee a quelle preposte o addette al suo servizio o a causa di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al Soggetto affidatario del servizio cimiteriale (Gestore) rispettivamente della gestione dei cimiteri.
3. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 5. Disposizioni di legge e di regolamento per la Polizia Mortuaria

In materia di polizia mortuaria, il presente Regolamento integra tutte le disposizioni attinenti alle materie di cui al precedente art. 1 contenute nella normativa statale e regionale, tempo per tempo vigenti.

Art. 6. Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio oggetto del presente regolamento s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e/o aventi diritto e col loro preventivo consenso, reso nelle forme consentite dalla legge
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sono definite nelle sedi giurisdizionali competenti, lasciando in ogni caso estraneo il Comune o, a seconda dei casi, il soggetto Gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante al momento dell'avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino al passaggio in giudicato del provvedimento che ne statuisca la risoluzione oppure fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o sia stata comunque definita la controversia stessa. Sono fatti salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, nonché le prescrizioni dell'Autorità giudiziaria o di quella sanitaria restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto Gestore estranei all'azione che ne consegue.
3. Le eventuali spese inerenti e derivanti dalle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente.

Art. 7. Facoltà di disporre della salma, del cadavere, dei resti mortali, delle ceneri, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione dei medesimi

1. Fermo restando la prevalenza della volontà del defunto comunque espressa, in mancanza della stessa, i soggetti che hanno titolo a disporre la sepoltura del cadavere, dei resti mortali, della cremazione e della destinazione delle ceneri (queste ultime meglio disciplinate agli artt. 64 e seguenti del presente regolamento), sono i familiari nel seguente ordine:
 - a) coniuge o unito civilmente;
 - b) convivente di fatto;
 - c) figli e genitori;
 - d) gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c.;
 - d) gli eredi istituiti, che dovranno comprovare tale loro status giuridico/posizione con estratto del testamento;
 - e) altro soggetto avente titolo o comunque in grado di attestare la volontà del defunto.Quanto stabilito al comma 1, nonché il relativo ordine di priorità, vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma, del cadavere, dei resti o delle ceneri.
2. Il coniuge superstite mantiene la priorità, anche quando passi a nuove nozze, sempre che non chieda di non esserne tenuto o di consentire ad altri tra i soggetti di cui al comma 1 l'esercizio di tale facoltà.
3. Ove si tratti di cadavere di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 1 o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà, qualora le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1, acquisendo le informazioni del caso, anche in via informale.
4. Si presume, sulla base di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che chi agisce avanti al Comune e al soggetto gestore del servizio, per quanto di rispettiva competenza, per le disposizioni di cui sopra, abbia titolo e/o diritto derivategli dall'applicazione del presente articolo, fermo restando che eventuali controversie fra i soggetti di cui al presente articolo devono lasciare del tutto estranei sia il Comune che il soggetto gestore del servizio ed essere definite come previsto dell'articolo 6, comma 2.

Art. 8. Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i competenti uffici del Comune di Cervia o del Gestore pro-tempore dei servizi cimiteriali sono tenuti, su supporto cartaceo o informatico:
 - a) il registro delle sepolture di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornisce informazioni sulle sepolture cimiteriali. Apposita sezione del registro svolge anche le funzioni previste dall'articolo 11 comma 4 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 concernenti la registrazione dell'affidatario unico di urna cineraria;
 - b) il catasto cimiteriale, su supporto cartaceo o informatico, ai sensi dell'art. 102 del presente regolamento è composto di registri delle concessioni, dei loro intestatari e delle relative scadenze, nonché dei defunti ivi sepolti. Da essi vengono tratte le informazioni per rispondere a richieste concernenti le sepolture cimiteriali, su istanza di coloro che ne hanno titolo. Le informazioni fornite fanno fede di quanto ivi trascritto ai sensi di legge.
2. Sono inoltre consultabili sul sito web del Comune e del Gestore dei servizi cimiteriali:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - c) l'elenco delle tombe od ogni altra tipologia di sepolcro per cui sia in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - d) il presente regolamento, le sue eventuali modifiche e le disposizioni attuative;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
3. Sono comunque segnalati al pubblico in ogni cimitero:
 - a) i campi comuni o le fosse di quel cimitero soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - b) le tombe od ogni altra tipologia di sepolcro in quel cimitero per cui sia in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - c) le concessioni cimiteriali in scadenza in quel cimitero nel corso dell'anno e in quello successivo.

Capo II – Gratuità ed onerosità dei servizi

Art. 9. Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti per gli interessati, i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento e precisamente:
 - a) l'osservazione delle salme di persone aventi in vita, al momento del decesso, residenza nel Comune o morte nel Comune purché il servizio sia svolto presso il servizio mortuario delle strutture sanitarie presenti nel territorio del Comune o nel deposito comunale di osservazione, se distinto dal servizio mortuario;
 - b) l'utilizzo di celle frigorifere comunali presenti nel territorio del comune, per le salme di persone aventi, al momento del decesso, residenza nel Comune o morte nel Comune, se disposte rispettivamente dall'Azienda Sanitaria o dall'Autorità giudiziaria per ragioni igienico sanitarie o medico-legali;
 - c) il recupero, relativo trasporto e osservazione delle salme o dei cadaveri, su chiamata della Autorità Giudiziaria, di persone decedute in solitudine, per morte violenta o su pubblica via o in luogo pubblico, secondo quanto specificato al successivo articolo 14;
 - d) la fornitura della bara, il trasporto funebre, l'inumazione e relativa esumazione, o la cremazione se così ha disposto l'interessato in vita, per i cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - e) l'esumazione alla scadenza del turno ordinario di rotazione per le inumazioni di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa;
 - f) la esumazione o la estumulazione, l'eventuale trasporto al crematorio per la cremazione dei resti mortali, quando vi sia il disinteresse da parte dei familiari secondo quanto specificato al comma 3 e il Gestore debba provvedere a recuperare la disponibilità, rispettivamente, della fossa o del tumulo;

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

- g) la deposizione delle ossa in ossario comune, compresa l'eventuale preventiva esumazione o estumulazione;
 - h) lo sversamento delle ceneri in cinerario comune per gli aventi diritto di sepoltura nei cimiteri del Comune di Cervia.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal competente servizio sociale del Comune, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché ai provvedimenti ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.
 3. Nel caso in cui avvenga un decesso per il quale non si manifesti nell'immediato l'interesse dei familiari, parenti o altre persone vicine al defunto (oppure dei soggetti di cui al precedente art. 6), l'Ufficio di Stato Civile provvederà a darne comunicazione al Servizio Sociale del Comune di Cervia ed a pubblicizzare con adeguate forme di comunicazione l'avvenuto decesso per 15 giorni consecutivi; se nei 15 giorni non si manifestano in maniera univoca e non contraddittoria comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura, si provvederà ai sensi del comma 1 – lett. d).
 4. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate a chi le ha sostenute entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 Codice Civile e il Comune o il soggetto Gestore procede alla riscossione coattiva o, potendo, all'iscrizione a ruolo, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
 5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono: il coniuge o unito civilmente, il convivente di fatto e, in difetto, i parenti individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
 6. Quando i servizi svolti siano a carico del Comune, si intende quest'ultimo come quello di residenza, salvo i casi in cui si dia esecuzione ad una disposizione dell'Autorità competente o anche quando il defunto non abbia residenza in Italia. In questi ultimi casi il relativo onere compete al Comune di decesso.
 7. Tutti i servizi diversi da quelli di cui ai commi che precedono sono a titolo oneroso e sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo comunale. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.
 8. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale e/o per il Gestore ed assunti definitivamente gli atti economico-finanziari di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni per garantirne i mezzi di copertura.
 9. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA

Capo I – Adempimenti obbligatori e trattamenti consentiti

Art. 10. Adempimenti conseguenti il decesso

1. In caso di morte di una persona è d'obbligo avvisare l'Ufficiale di Stato Civile, secondo quanto specificato all'articolo 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e all'articolo 72 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396.
2. Il medico curante, o chi per lui, provvede alla denuncia della causa di morte secondo modulistica ISTAT e con le procedure previste dall'articolo 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 o a quelle tempo per tempo vigenti.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396, si accerta della morte per mezzo di medico incaricato delle funzioni di necroscopo e, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, ne autorizza, a seconda dei casi, la inumazione o la tumulazione.
4. L'accertamento di morte è certificato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo, come stabilito all'articolo 8 della legge regionale e secondo le modalità disposte dall'art. 4 comma 5, D.P.R. 285/90
5. Ogni medico intervenuto è tenuto a denunciare alle Autorità competenti l'esistenza di indizi di morte dovuta a reato o di morte violenta. In tale caso, si applica l'articolo 3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del Codice Penale, ove dalla certificazione o dalla scheda sulle cause di morte sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 396/2000.
7. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri di cadavere si applicano l'articolo 5 e il comma 2 dell'articolo 6 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
8. Per i nati morti si applica il comma 1 dell'articolo 7 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
9. Per i prodotti abortivi e i feti si applica l'articolo 7 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e la delibera di Giunta regionale del 27/07/2009 n. 1155.
10. Per le parti anatomiche riconoscibili si applica l'articolo 3 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e la delibera di Giunta regionale del 27/07/2009 n. 1155.

Art. 11. Trattamenti consentiti e periodo di osservazione delle salme

1. L'osservazione delle salme, si attua dal momento del decesso fino al termine del periodo di osservazione prescritto dal medico necroscopo ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del DPR nr. 285/1990, nei luoghi consentiti e specificatamente:
 - a) servizio mortuario di struttura sanitaria;
 - b) deposito di osservazione e obitorio;
 - c) struttura per il commiato di cui all'articolo 14 comma 2 della legge regionale, attrezzata per l'osservazione;
 - d) abitazione.
2. Trascorso il periodo di osservazione prescritto di cui al comma 1, il cadavere può essere chiuso nel feretro, per essere trasportato a inumazione, tumulazione o cremazione, purché in presenza delle autorizzazioni necessarie.
3. Trascorso il periodo di osservazione prescritto di cui al comma 1, possono essere effettuati i successivi trattamenti, quali la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico o l'autopsia, i trattamenti conservativi consentiti.
4. L'esecuzione dei trattamenti conservativi viene effettuata secondo le indicazioni fornite dal medico necroscopo (ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/2004). Non risultano preclusioni nei confronti di cadaveri deceduti per malattie infettive o portatori di radioattività, salve le dovute precauzioni o diverse prescrizioni regionali e/o nazionali conseguenti ad eventi pandemici/epidemici. Il medico necroscopo è tenuto a segnalare tempestivamente a chi effettua i trattamenti conservativi la sussistenza di situazioni di rischio infettivo o radioattivo che necessitano di particolari precauzioni da parte degli operatori

Capo II – Autorizzazioni

Art. 12. Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione

1. Il Comune autorizza per cadavere o nato morto:
 - a) la inumazione, la tumulazione, e la cremazione;
 - b) la dispersione delle ceneri, l'affidamento dell'urna cineraria e il relativo recesso, nonché lo sversamento delle ceneri in cinerario comune;
 - c) le esumazioni e le estumulazioni straordinarie.
2. L'Azienda Sanitaria competente per territorio autorizza, con le modalità preventive previste dai paragrafo 12 e 13 della DGR Emilia Romagna 27 luglio 2009, n. 1155:
 - a) la inumazione, tumulazione, cremazione di parti anatomiche riconoscibili;

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

- b) la inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti abortivi e feti.
3. Il Gestore del servizio cimiteriale provvede, se previsto dal contratto di servizio:
- a) alla istruttoria necessaria per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera c del punto 1 del presente articolo;
 - b) alla inumazione, tumulazione, cremazione di cadaveri e di resti mortali;
 - c) alle esumazioni ed estumulazioni;
 - d) alla inumazione e tumulazione di ceneri;
 - e) alla tumulazione e alla cremazione di ossa;
 - f) alla collocazione in forma indistinta delle ossa in ossario comune e allo sversamento di ceneri in cinerario comune;
 - g) alla traslazione di cadavere, resti mortali, ossa, ceneri all'interno del cimitero e, tranne nel caso di cadavere, tra cimiteri diversi del Comune;
- ogni altra operazione cimiteriale che sia consentita al gestore dal contratto di servizio.

Art. 13. Autorizzazione al singolo trasporto

1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere di cui alla normativa regionale vigente è rilasciata dal competente ufficio del Comune all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione, anche con la trasmissione per via telematica, del possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale, dai provvedimenti attuativi e secondo quanto disciplinato nel presente regolamento.
2. In particolare, prima del rilascio dell'autorizzazione, si dovrà verificare, per ciascun trasporto:
 - a) La possibilità, per il soggetto richiedente:
 1. di esercizio stabile dell'attività funebre per l'Emilia Romagna, di cui all'articolo 13 della legge regionale e ai provvedimenti attuativi;
 2. di esercizio stabile dell'attività funebre per altra regione, per l'effettuazione di attività occasionale di trasporto funebre ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale;
 3. di svolgimento dell'attività di impresa funebre, per la presenza congiunta di autorizzazione di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e di quella al commercio al minuto in posto fisso, non alimentare, rilasciata da Comune di regione residuale rispetto ai punti 1 e 2 di cui sopra per l'effettuazione di attività occasionale di trasporto funebre ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale;
 4. di svolgimento di attività di trasporto funebre, disgiunta dall'attività funebre.
 - b) la presenza dell'incarico di esecuzione da parte di chi ne ha titolo
 - c) la compatibilità fra quanto richiesto e le modalità consentite per l'esecuzione del servizio per quanto concerne tempi, modalità, destinazione e percorsi.
3. Il trasporto di feretro nell'ambito del Comune di Cervia, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune medesimo, a seguito di domanda degli interessati.
4. Il trasporto di feretro in partenza dal Comune di Cervia per altro Comune è autorizzato dal Comune di Cervia sia nel caso di decesso avvenuto nel territorio comunale di Cervia sia nel caso in cui il feretro risulti sepolto a Cervia, a seguito di domanda degli interessati. Il trasporto è autorizzato, con unico provvedimento, valevole per tutti i trasferimenti, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione ai sensi dell'art. 10, comma 7 della L.R. nr. 19/2004.
5. Durante il trasporto funebre, il feretro è accompagnato dalla autorizzazione al trasporto, dalla attestazione relativa alle verifiche effettuata da chi ne ha titolo ai sensi del comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale n. 19/2004, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, corredate, a seconda dei casi, dall'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione.
6. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero di destinazione o al crematorio, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle loro caratteristiche in rapporto:
 - a) alla provenienza;
 - b) alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione esibita;
 - c) o, in alternativa, alla cremazione.
7. Il trasporto di salma di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale, è permesso nell'intero territorio regionale sulla base di certificazione medica che escluda che la morte sia dovuta a reato e attesti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e purché la stessa sia realizzata e confezionata nei modi previsti dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 19/2004.
8. Per le traslazioni di feretri, contenitori di resti mortali, cassette di ossa, urne cinerarie entro un cimitero è necessaria e sufficiente la registrazione dei relativi movimenti nel registro delle sepolture.
9. Per il trasporto di resti mortali fuori dal cimitero in cui erano sepolti a cimitero o crematorio di altro Comune è necessaria l'autorizzazione del Comune di partenza come previsto dal comma 5 dell'articolo 3 del DPR 15 luglio 2003, n.254 e comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale.
10. Per il trasporto di ossa fuori del cimitero in cui risultano sepolte ad altro cimitero o crematorio di altro Comune è necessaria l'autorizzazione del Comune di partenza, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 36 e 24 del DPR 285/1990.

Capo III – Vigilanza, controllo e sanzioni

Art. 14. Vigilanza, controllo e sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione e il rispetto del presente regolamento avvalendosi, se del caso, dell'Azienda Sanitaria per i compiti igienico sanitari, e del Gestore dei cimiteri, comminando le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti e provvedimenti in relazione alla violazione commessa.
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti ad esso conseguenti è soggetta alla sanzione prevista all'articolo 106 del presente Regolamento.
3. Quando la violazione concerne norme contenute nel T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 o nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 si applicano le specifiche sanzioni ivi previste.
4. Quando la violazione concerne norme specifiche della legge regionale o dei suoi provvedimenti attuativi si applicano le specifiche sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 e al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale.
5. Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per l'applicazione del presente regolamento.

TITOLO III – ATTIVITÀ NECROSCOPICA

Capo I – Trasporti funebri obbligatori, obitori e depositi di osservazione

Art. 15. Trasporti funebri obbligatori

1. I trasporti funebri svolti nel Comune di Cervia di cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del bilancio del Comune di ultima residenza. In difetto della conoscenza della località di residenza in vita del defunto e in assenza di soggetti titolari a provvedere al trasporto al cimitero e alla sepoltura, per i deceduti nel territorio comunale provvede con oneri a proprio carico il Comune di Cervia, decorsi ordinariamente 7 giorni dal decesso, sempreché non sussistano impedimenti dell'Autorità Giudiziaria o disposizioni per motivi di igiene pubblica dell'Ausl.
2. La raccolta e il trasferimento ad obitorio o deposito di osservazione di deceduti per i quali ricorrono i casi di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, laddove richiesti dall'Autorità giudiziaria, sono a carico del bilancio del Comune di Cervia, nel caso in cui la raccolta avvenga all'interno del territorio comunale.
3. I trasporti funebri, nei casi diversi da quelli di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono a pagamento, con onere a carico di chi li ha richiesti o disposti.
4. Il Comune, salvo che non svolga il servizio di cui ai commi 1 e 2 direttamente o a mezzo di terzi affidatari, può richiedere alle imprese che esercitano abitualmente l'attività funebre sul suo territorio di effettuare, secondo il criterio della turnazione e previa sottoscrizione di una convenzione che fissi i seguenti criteri:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di cui al comma 2.
5. Le condizioni di garanzia del servizio sono contenute nel contratto di servizio, ove questo sia svolto a mezzo di affidatari. Diversamente, nel caso di turnazione tra imprese esercenti l'attività funebre, in base alle condizioni indicate in apposita convenzione con i turnisti.

Art. 16. Diritti di istruttoria

Il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di cadaveri, resti e ceneri, alla cremazione, alla dispersione e all'affidamento delle ceneri può essere soggetto alla corresponsione di un diritto di istruttoria il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale, salvo imposte di bollo e altre spese se ed in quanto dovute.

Art. 17. Obitorio e Deposito di osservazione

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 12-13, 14 e 15 del DPR 285/90, l'obitorio del Comune di Cervia, il deposito di

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

osservazione, la sala celle refrigeranti sono situati nei locali della Camera Mortuaria dell'Ospedale Civile "S. Giorgio" o presso altri locali in ogni tempo individuati.

2. L'ammissione di salme nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Gestore, dall'Autorità Giudiziaria, dall'Autorità Sanitaria o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto.
3. L'obitorio, è il luogo in cui:
 - a) mantenere in osservazione e custodire una salma di persona in attesa di procedere a indagini autoptiche o al riconoscimento della salma;
 - b) ricevere le salme delle persone decedute in luoghi pubblici o, su specifica richiesta dei familiari, di persone decedute in altri luoghi;
4. La gestione dell'obitorio è inibita ad operatori che svolgano attività funebre, come definita dall'articolo 20 e seguenti del presente regolamento, nonché a coloro che sfruttino tale posizione per procacciare in qualunque modo servizi funebri.
5. Il Gestore autorizzato dell'obitorio, garantisce a pagamento secondo tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale, le operazioni di pulizia, vestizione e sistemazione dei cadaveri ai fini dell'esposizione in camera ardente per le estreme onoranze.
6. Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere svolte all'interno dell'obitorio da personale esterno se non espressamente autorizzato dal Gestore.
7. Si intendono sempre richieste le operazioni di cui al 5° comma salvo espressa rinuncia scritta e/o verbale.
8. Nell'obitorio è vietata la permanenza di persone estranee al servizio ed anche dei familiari del defunto, tranne per le incombenze loro spettanti. E' consentito l'accesso a personale di imprese esercenti l'attività funebre per il tempo strettamente necessario all'esplicazione delle loro funzioni e nei limiti imposti dalle disposizioni del Gestore.
9. E' vietata ogni attività di negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di onoranze funebri nei locali della Camera Mortuaria ed è vietato altresì agli operatori di imprese funebri stazionare nell'area cortilizia e presso gli ingressi della stessa al fine di acquisire servizi di onoranze funebri.
10. Il deposito di osservazione è il luogo ove mantenere in osservazione una salma di persona deceduta per evidenziarne eventuali manifestazioni di vita.
11. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero e cura, strutture socio-assistenziali, strutture sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari o di chi ne ha titolo, il periodo di osservazione è effettuato presso il servizio mortuario della struttura stessa ovvero presso servizio di struttura convenzionata.
12. Nei locali di osservazione, la sorveglianza può essere esercitata con la presenza di personale avente tale funzione o con ogni altra modalità o strumentazione idonea ad assicurare la funzione propria del locale. Deve comunque essere prevista la presenza di sistemi anti-intrusione.
13. Il mantenimento in osservazione di salme cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ausl.

TITOLO IV – ATTIVITÀ FUNEBRE E STRUTTURA PER IL COMMIATO

Capo I – Feretri

Art. 18. Deposizione nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto o cremato se non chiuso in una bara avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione in materia.
2. La vestizione del cadavere e il suo collocamento nella bara sono effettuati a cura del personale autorizzato o anche dei familiari, o loro incaricati, sempre che non sussistano motivi ostativi, di natura igienico sanitaria o di tutela della salute pubblica previsti dalla normativa vigente, prescritti dal medico necroscopo.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolto in lenzuola in modo dignitoso.

Art. 19. Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro e la verifica delle caratteristiche possedute dallo stesso è fatta decorso il periodo di osservazione e prima del trasporto, a cura dell'addetto al trasporto funebre.
2. L'addetto al trasporto funebre, prima della partenza, ai sensi della normativa regionale vigente e dei provvedimenti attuativi, verifica:
 - a. che il cadavere da trasportare sia quello per il quale è in possesso della prescritta autorizzazione;
 - b. che siano osservate le norme prescritte per l'impiego dei feretri in relazione alla tipologia del trasporto e alla pratica funeraria scelta tra sepoltura o cremazione;
 - c. che il feretro sia chiuso e, se del caso, debitamente saldata la cassa di zinco.

Conseguentemente, appone al feretro un sigillo e sottoscrive apposita attestazione di garanzia della verifica effettuata, predisposta ai sensi di Legge.

3. Per i trasporti all'estero il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990 è sostituito dall'attestazione di garanzia fornita dall'addetto al trasporto, di cui ai commi che precedono, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
4. Per i trasporti per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, nonché per lo Stato della Città del Vaticano, la verifica di cui ai precedenti commi 2 e 3 è svolta dall'ASL secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 20. Piastrina di riconoscimento.

1. Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo II – Attività funebre

Art. 21. Attività funebri congiunte

1. E' esercente l'attività funebre la ditta individuale, la società o altra impresa pubblica o privata che svolge congiuntamente i relativi servizi ai sensi della normativa regionale vigente, che abbia presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei modi e coi contenuti stabiliti dalla stessa legge regionale.
2. Ai sensi dell'articolo 43 della legge Emilia Romagna 12 febbraio 2010, n. 4, nonché del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", e dell'art. 19 della L n.241/1990, la presentazione presso il Comune dove ha sede l'attività, della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'esercizio dell'attività funebre, consente l'esercizio immediato dell'attività, sempre che l'impresa posseda al momento della presentazione, e permangano successivamente, i presupposti e i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente e dei suoi provvedimenti attuativi. Per chi è in possesso di autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività funebre, ogni riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) previsto dal presente regolamento si intende attribuito alla autorizzazione a suo tempo rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'esercizio.
3. L'esercente trasporti funebri dentro il territorio comunale, siano essi interamente svolti al suo interno o in partenza da esso o in arrivo, sia che si tratti di salma o di cadavere, deve essere in possesso della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) cui al commi 1 e 2 e provare, se richiesto, la permanenza del possesso dei requisiti strutturali e formativi per tale attività.
4. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede principale, idonea alla loro trattazione, o in sedi secondarie, indicate nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in integrazioni della stessa.
5. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre sono vietate all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari sanitari e aree cimiteriali. Le infrazioni

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

saranno punite secondo quanto previsto al successivo art. 27.

6. Sono funzioni amministrative del Comune che, per gli aspetti igienico sanitari, si può avvalere dell'Azienda Sanitaria, quelle concernenti:
 - a) l'accettazione delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività funebre, la verifica della permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, l'ordine e vigilanza nonché l'erogazione delle sanzioni sull'attività funebre;
 - b) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di resti mortali e di ossa.
7. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese. Il prezzario deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

Art. 22. Attività funebri disgiunte

1. Qualora le singole componenti della attività funebre di cui alla normativa regionale vigente siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi normativi propri di ciascuna attività.
2. Se viene svolto il solo commercio di casse mortuarie e di altri articoli funebri permangono gli obblighi in materia di commercio al minuto, in posto fisso, per i quali occorre la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
3. Se viene svolto il solo servizio di trasporto funebre di cui all'articolo 13, comma 4, lettera c) della legge regionale e relativi provvedimenti attuativi è necessaria la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per tale tipologia di servizio. Nel caso di attività disgiunta, valgono i divieti e gli obblighi stabiliti dalla legge regionale e dai provvedimenti attuativi necessari per l'espletamento dell'esercizio di attività funebre.

Art. 23. Tutela e salvaguardia dei lavoratori – Formazione professionale

1. Fermo restando gli obblighi e le responsabilità poste dalla legge in capo dal datore di lavoro in materia di sicurezza ai sensi della Legge 81/2008 e s.m.i, il legale rappresentante dell'esercente l'attività funebre è tenuto a garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
2. In particolare, direttamente o a mezzo di terzi in possesso delle necessarie competenze, dovrà procedere ad una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione, o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica.
3. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e di protezione, con particolare riferimento almeno a numero di operatori, attrezzature, procedure. Esso è sempre mantenuto aggiornato e tenuto a disposizione degli organi preposti al controllo.
4. Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità per prevenirli.

Art. 24. Dotazione organica, dei mezzi e delle rimesse

1. I mezzi funebri destinati al trasporto delle salme e dei cadaveri su strada e le relative rimesse devono ottemperare agli obblighi previsti dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e dalla Delibera di Giunta regionale del 07/02/2005 n. 156.
2. Gli esercenti l'attività funebre devono garantire, anche mediante documentata dichiarazione al Comune in cui hanno la sede legale, e/o eventuali altri locali, adibiti a deposito, magazzino, ufficio, rimessa, ecc., la disponibilità continuativa di mezzi, risorse e organizzazione almeno pari a quelli minimi stabiliti dall'articolo 13, comma 4, lettera b) della legge regionale e relativi provvedimenti attuativi.
3. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre i necessari e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme o dei feretri.
4. La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario e professionalmente adeguato per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive integrazioni e modifiche. Salvo diversa indicazione del piano di sicurezza la dotazione minima di personale in ciascun servizio funebre è quella stabilita dalla normativa vigente.
5. Chi esercita l'attività funebre, deve dotare i propri incaricati, durante le negoziazioni e lo svolgimento dei funerali, di un tesserino nominativo di identificazione con fotografia. Il tesserino dovrà contenere altresì la denominazione della ditta alla quale l'incaricato appartiene.
6. Il soggetto gestore dovrà garantire, per il proprio personale impiegato, l'applicazione delle norme contrattuali, previdenziali ed assicurative previste dalla normativa di riferimento. In caso di eventuali inadempimenti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
7. La consegna al Comune della documentazione prevista nel presente articolo è contestuale alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma 2 dell'articolo 17.
8. Per svolgere trasporti funebri in arrivo nel territorio del Comune è necessario e sufficiente la esibizione a chi è deputato a vigilanza e controllo dell'originale o della fotocopia, a seconda dei casi, di:
 - a) autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di attività funebre o trasporto funebre in un qualunque Paese europeo, purché dichiarati la disponibilità continuativa di mezzi, risorse e organizzazione almeno pari a quelli minimi stabiliti dall'articolo 13, comma 4, lettera b) della legge regionale e relativi provvedimenti attuativi;
 - b) autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex articolo 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza congiuntamente a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività al commercio non alimentare, in posto fisso, rilasciate da Comune italiano in cui ha sede l'incaricato del trasporto funebre, e di

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

dichiarazione del legale rappresentante di disponibilità continuativa di mezzi, risorse e organizzazione almeno pari a quelli minimi stabiliti dall'articolo 13, comma 4, lettera b) della legge regionale e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 25. Orari e modalità di apertura di sede per l'attività funebre

1. Gli orari di apertura delle sedi idonee alla trattazione degli affari sono liberi e sono stabiliti dal responsabile della conduzione dell'attività funebre.
2. Apposita indicazione degli orari di apertura è esposta all'ingresso della sede. E' consentita l'apertura della sede in orari ulteriori, per l'effettuazione di prestazioni di servizio a richiedenti in occasione di funerale.

Art. 26. Tutela del dolente e della concorrenza

1. A chi svolge attività funebre o di trasporto funebre è fatto divieto di:
 - a) gestire servizi mortuari sanitari all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie, depositi di osservazione, obitori;
 - b) gestire cimiteri o crematori. Laddove gestisse cimiteri o crematori è d'obbligo la separazione societaria come stabilita dalla L. 10/10/1990, n. 287. All'esercente il solo servizio di trasporto funebre svolto in qualità di affidatario di servizio pubblico non si applicano le incompatibilità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale, per effetto del comma 11 dell'articolo 10 della stessa legge.
2. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, depositi di osservazione o all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, nei servizi mortuari sanitari, nelle aree cimiteriali.
3. In particolare è vietata l'intermediazione nell'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. 19/2004. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le sale di osservazione, le sale d'aspetto e le aree limitrofe agli obitori. Non è consentito ad intermediari o ad altri soggetti diversi dall'impresa autorizzata, organizzare o svolgere attività di onoranze funebri. E' esclusa la legittimità di rapporti di mediazione o di mandato per favorire l'incontro fra la domanda o l'offerta. In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste all'art. 27.
4. Il Comune vigila e controlla chi svolge attività funebre sul proprio territorio, in particolare per quanto concerne i divieti concernenti il procacciamento di funerali di cui al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale, applicando la sospensione di cui all'art. 27 o, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività.
5. È vietata qualsiasi forma di comunicazione alla clientela, da parte delle aziende esercenti l'attività funebre, volta a ingenerare la convinzione che il cliente si stia rivolgendo ad un servizio pubblico o che tale attività sia svolta dal Comune, da altro ente pubblico o da soggetto ad esso in qualche modo collegato. In particolare, sono vietate le insegne e i messaggi aziendali che evidenziano in modo preponderante le eventuali autorizzazioni comunali o insegne araldiche o acronimi riconducibili, anche storicamente, al Comune. Le insegne e le comunicazioni aziendali devono avere una grafica idonea alla corretta individuazione della ragione sociale dell'azienda esercente l'attività funebre da parte della clientela, fatte salve le indicazioni di cui al presente punto 5.

Possono essere effettuati dagli organi di vigilanza preposti controlli a campione sui trasporti di cadavere e di salma, nonché nelle sedi di esercizio dell'attività funebre verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento dettando, se del caso, opportune prescrizioni, irrogando, se necessario, le sanzioni previste all'art. 106 del presente regolamento o le sospensioni dell'attività di cui all'art. 27.

Art. 27. Provvedimenti sospensivi dell'attività funebre

1. Il Comune può determinare la sospensione dell'attività funebre, svolta in forma congiunta o disgiunta con altre attività consentite, per un periodo minimo da 5 giorni ad un massimo di 30 giorni ove si rilevino le situazioni seguenti:
 - a) inosservanza del divieto di conferimento di incarico o negoziazione di affari inerenti l'attività funebre all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari sanitari e aree cimiteriali;
 - b) inosservanza del divieto di intermediazione nell'esercizio dell'attività funebre, rapporti di mediazione o di mandato per favorire l'incontro fra la domanda o l'offerta, di procacciamento di funerali;
 - c) inosservanza del divieto di proporre direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali;
 - d) violazioni rappresentanti abuso di titolo autorizzatorio di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
 - e) ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente, legislativa o regolamentare, in cui è disposta la sospensione dell'attività.
2. Nei casi previsti al precedente comma, laddove rilevassero situazioni di particolare gravità o di reiterazione della violazione, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo comma 3, il Comune potrà disporre la revoca dell'autorizzazione.
3. Nel caso non sussistano o vengano a mancare uno o più requisiti o condizioni o non vengano in ogni caso soddisfatti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente legislativa o regolamentazione per lo svolgimento dell'attività funebre, il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine. Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine stabilito o non si sia provveduto in tutto o in parte alle regolarizzazioni richieste, ordina la sospensione dell'attività fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura è appositamente autorizzata. In casi di gravi o ripetute infrazioni delle fattispecie previste nella prima parte del presente comma, il Comune può

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

disporre la revoca dell'autorizzazione stessa.

4. Il Comune di Cervia procede in ogni caso al controllo periodico e a campione della sussistenza dei requisiti posseduti dalle imprese funebri in modo da verificare il mantenimento dei requisiti nel tempo.
5. E' fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

Capo III – Trasporto funebre

Art. 28. Definizione ed effettuazione del trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri e dei resti mortali fuori da un cimitero. Esso deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio e nelle forme consentite dal presente regolamento.
2. Il trasferimento di salma all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella nozione di trasporto funebre. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre in forma congiunta o disgiunta, ivi compreso anche il solo trasporto funebre.
3. Il trasporto interno ai cimiteri è considerato trasferimento interno dei cadaveri e dei resti mortali ed ossei ed è eseguito a cura del Gestore del cimitero, laddove dotato di mezzi idonei.
4. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.
5. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 per l'arrivo o la partenza dal territorio regionale; nell'ambito della Emilia Romagna è disciplinato dall'articolo 10 della legge regionale e dai provvedimenti attuativi e, nell'ambito comunale, dal presente regolamento.
6. Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
7. Il trasporto esterno al cimitero di seppellimento dei resti mortali, può essere effettuato da:
 - a) soggetti esercenti l'attività funebre di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente regolamento;
 - b) soggetti esercenti il trasporto funebre di cui all'articolo 13 comma 4, lettera c) della legge regionale;
 - c) soggetti in possesso del titolo equipollente previsto dal comma 8 dell'articolo 20 del presente regolamento.
8. Il trasporto di resti mortali o ossei da un cimitero all'altro dello stesso comune ai fini della sepoltura o della cremazione, salvo specifica richiesta da parte dei familiari aventi titolo, può essere eseguito a cura del Gestore dei cimiteri, laddove dotato di mezzi idonei.
9. I trasporti esterni al cimitero di resti mortali, sono eseguiti con mezzo che abbia le medesime caratteristiche dei mezzi funebri. Sullo stesso mezzo possono essere caricati uno o più resti mortali di diversi defunti, a seconda se sia in presenza o meno di parti molli, nei modi di cui al paragrafo resti mortali del provvedimento 6 ottobre 2004, n. 13871, attuativo della legge regionale.
10. I trasporti di cassette di ossa e di urne cinerarie non necessitano dei mezzi funebri di cui al comma 6 per il trasporto, potendosi eseguire direttamente anche da singoli familiari aventi titolo o loro incaricati.
11. Il medico necroscopo è tenuto a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto funebre, nonché al Gestore del cimitero o del crematorio di destinazione la sussistenza di situazioni di rischio infettivo o radioattivo che necessitino di particolari precauzioni da parte degli interessati alla movimentazione.

Art. 29. Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza

1. Compete al Sindaco, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773, disciplinare con apposita ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei trasporti funebri;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri, tenuto conto del contratto di servizio col Gestore;
 - c) giorni di sospensione del trasporto funebre;
 - d) viabilità da osservare da parte dei veicoli interessati ai trasporti funebri;
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle strutture per il commiato;
 - f) luoghi per la sosta di mezzi funebri in transito;
 - g) criteri di sosta presso luoghi di culto ed onoranza funebre in genere, sentiti i ministri di culto interessati.
2. Nessuna sosta diversa da quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
3. I ministri di culto interessati o, nel caso di funerali civili i cerimonieri, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali, impartite dal Comune.

4. Il feretro può sostare in chiesa o nel luogo di onoranze, comunque denominato, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o civile.
5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, l'impresa funebre incaricata prenderà accordi con il Comando di Polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
7. L'Amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale e precipuamente in relazione all'osservanza del presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia. Le violazioni sono sanzionate ai sensi degli art. 27 e 106 del presente regolamento.
Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, il Comune potrà, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.

Art. 30. Definizione ed effettuazione del trasporto di salma

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla struttura per il commiato, alla abitazione del defunto, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, nel rispetto dell'articolo 17 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e dell'art. 10 L.R. 19/2004 e successive integrazioni. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma in un contenitore impermeabile non sigillato, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione o al familiare nell'abitazione.
2. Il trasporto di salma deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con un mezzo funebre avente le caratteristiche previste dall'articolo 20 del D.P.R. 285/90 e ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
3. Il trasporto di salma deve essere eseguito con personale adeguato. L'adeguatezza è relativa a:
 - a) conoscenza delle norme da applicarsi;
 - b) presenza numerica sufficiente sia per la tipologia e la qualità del servizio, sia per garantire il rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
4. Tra il personale impiegato viene identificato dall'esercente, in forma generalizzata o per singolo trasporto, un addetto al trasporto, che è persona fisica la quale, in veste di incaricato di pubblico servizio, è tenuta a verificare preventivamente alla partenza, ed osservare durante il tragitto, il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
5. Il luogo di partenza del trasporto è qualunque luogo dove si trova una salma per la quale sia consentita il trasferimento.
6. È vietato il trasporto di salma se sussistono impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute pubblica, nei quali dispone il nulla osta rispettivamente l'Autorità giudiziaria o sanitaria.
7. I luoghi di possibile trasferimento di salma sono:
 - a) depositi di osservazione, obitori comunali, aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 285/90;
 - b) servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, sale anatomiche;
 - c) strutture per il commiato attrezzate e autorizzate anche per la custodia, osservazione ed esposizione delle salme, purché all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna;
 - d) luogo prescelto per le onoranze ivi compresa l'abitazione privata del defunto, purché all'interno del territorio della regione Emilia-Romagna.
8. L'addetto al trasporto verifica:
 - a) l'identità della salma con le generalità contenute nella attestazione medica in suo possesso;
 - b) il confezionamento della salma all'interno del contenitore flessibile, apribile;
 - c) l'accettazione preventiva da parte della struttura ricevente.

Art. 31. Flusso informativo per trasporto di salma

1. Fatti salvi i casi di trasporto di salma obbligatori, disposti dall'autorità giudiziaria o sanitaria, l'addetto al trasporto di una salma all'interno del territorio regionale deve darne comunicazione preventiva alla sua effettuazione consegnando copia o trasmettendo per fax o altro sistema telematico, la certificazione medica di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale, compilata e sottoscritta dal medico, integrata dai dati identificativi dell'esercente che esegue il trasporto di salma, cognome e nome dell'addetto al trasporto, targa del mezzo funebre con cui si esegue il trasporto:
 - a) al Comune di partenza;
 - b) al Servizio Medicina Legale competente per territorio del Comune di partenza;
 - c) al Responsabile struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.In alternativa alla trasmissione della copia degli originali è consentito l'invio delle informazioni minimali in essi contenute, specificate al successivo comma 2, per via telematica.
2. Le informazioni minimali che rendono possibili i compiti di vigilanza da parte di Azienda Sanitaria e Comune sono le seguenti:
 - a) cognome e nome del defunto;

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

- b) data e ora di decesso, data e ora di rilascio della certificazione medica di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale;
 - c) cognome e nome del medico intervenuto che ha sottoscritto l'attestazione;
 - d) indirizzo completo del luogo di partenza e del luogo di destinazione;
 - e) dati identificativi dell'esercente che esegue il trasporto di salma;
 - f) cognome e nome dell'addetto al trasporto;
 - g) targa del mezzo funebre con cui si esegue il trasporto.
3. L'addetto al trasporto deve consegnare al personale della struttura ricevente l'originale del modulo di cui al comma 1. Il personale della struttura ricevente firmerà per accettazione il documento, controfirmato dall'addetto al trasporto, riportando l'ora di arrivo e il giorno, se diverso. In caso di abitazione privata la firma per ricevuta è del familiare. L'originale del modulo di cui al comma 1 sarà poi fatto pervenire al Servizio competente.
 4. Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato trasmette tempestivamente le informazioni relative all'arrivo della salma al Comune di partenza e di arrivo. La trasmissione può avvenire a mezzo fax o con altri sistemi telematici; in quest'ultimo caso è sufficiente l'inoltro dei dati "minimali" di cui al comma 2, integrati dal giorno e ora di arrivo nella struttura ricevente.
 5. Le documentazioni in originale vanno consegnate al Comune di decesso ai fini del prosieguo degli ulteriori adempimenti.

Art. 32. Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento all'interno di una bara dal luogo di partenza al luogo di destinazione, quali a titolo esemplificativo il cimitero, il crematorio, il luogo di onoranze, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario e professionalmente formato. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nella bara, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. In deroga al criterio generale di cui al comma 1, qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché il trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, pur sempre entro il territorio della regione Emilia Romagna e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Il termine temporale delle 24 ore può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto e nei casi di autopsia per riscontro diagnostico o disposta dall' Autorità Giudiziaria.
3. Nei casi di cui al comma precedente, qualora a causa degli orari di chiusura de competente ufficio di Polizia Mortuaria, non sia possibile ottenere preventivamente la prescritta autorizzazione, l'impresa incaricata provvederà a trasmettere, prima dell'inizio del trasporto apposita dichiarazione di conformità del trasporto alle regole e garanzie poste dalla normativa regionale.
4. Il trasporto di cadavere è consentito da parte di chi professionalmente svolge questa attività, purché incaricato per iscritto da familiare del defunto, avente titolo, da intendersi, in ordine di disponibilità: il coniuge, l'unito civilmente o il convivente, in difetto di questi, gli ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.
5. È vietato il trasporto di cadavere se sussistono impedimenti di natura giudiziaria o problemi per la salute pubblica; in tali casi, rilascia il nulla osta rispettivamente l'Autorità giudiziaria o sanitaria.
6. A richiesta dell'avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori del Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente.
7. Il trasporto deve essere eseguito con un mezzo funebre avente le caratteristiche previste dall'articolo 20 del D.P.R. 285/90 e con personale adeguato. L'adeguatezza è relativa a:
 - a) conoscenza delle norme da applicarsi;
 - b) presenza numerica sufficiente sia per la tipologia e la qualità del servizio, sia per garantire il rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

Tra il personale impiegato viene identificato dall'impresa, in forma generalizzata o per singolo trasporto, un addetto al trasporto, che è persona fisica la quale, in veste di incaricato di pubblico servizio, è tenuta a verificare preventivamente alla partenza, ed osservare durante il tragitto il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 33. Flusso informativo per trasporto di cadavere

1. Il trasporto di cadavere è subordinato al possesso delle autorizzazioni occorrenti, previste dal Capo IV del D.P.R. 285/90 per il trasporto funebre, integrato dell'autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione in relazione alla pratica funebre prescelta.
2. L'autorizzazione al trasporto sia nel territorio nazionale che all'estero è rilasciata dal competente ufficio del Comune di decesso.
3. Il Comune di partenza avvisa quello di arrivo della partenza del feretro e dell'autorizzazione rilasciata.
4. Ove necessiti una sosta in altro Comune, per rendere speciali onoranze, tale Comune dovrà essere informato da quello di partenza.
5. In caso di trasporto al cimitero vale quanto stabilito dall'articolo 23 del D.P.R. 285/90. Il personale cimiteriale verifica la regolarità delle autorizzazioni consegnate unitamente al feretro, e si accerta che il sigillo sul feretro non sia stato manomesso. Ove rilevasse difformità o violazioni al presente regolamento e alle norme vigenti è tenuto a darne comunicazione ai competenti servizi comunali.

Art. 34. Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse

1. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del Codice della Strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di Polizia Mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
3. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia dell'attestato di idoneità, da esibire a chi, titolato al controllo, ne fa richiesta.
4. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in zone individuate con provvedimento del Comune e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di sanificazione.
5. L'idoneità sanitaria della rimessa e delle relative attrezzature necessarie alla sanificazione è accertata dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.
6. Di norma i trasporti di feretro vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
7. In casi eccezionali, autorizzati dal Comune, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto del feretro può essere effettuato a spalla, senza l'uso del mezzo funebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di operatori funebri occorrenti per assicurare il trasporto manuale.

In caso di speciali onoranze è consentito l'uso, come mezzo funebre, di mezzo militare, autoscala dei Corpo dei Vigili del fuoco, affusto di cannone, o similari, previa autorizzazione da concedere di volta in volta da parte del Comune.

Art. 35. Precauzioni igienico sanitarie per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive

1. Ogni operatore che proceda a vestizione, deposizione o qualsiasi trattamento su salma o cadavere deve adottare tutte le precauzioni stabilite con il documento per la sicurezza.
2. Ove il defunto sia portatore di radioattività, sono da applicare le precauzioni stabilite caso per caso dalla Azienda Sanitaria.

Art. 36. Trasporto di urne cinerarie e di cassette di resti ossei

1. Il trasporto di urne cinerarie e di cassette di ossa umane può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. Nel trasporto di cassette di ossa umane vi è l'obbligo di consegna al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.
3. Nel caso di trasporto di urna vi è l'obbligo di consegna al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto, salvo il caso della dispersione delle ceneri.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta avente le caratteristiche previste dalla vigente normativa e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 67.

Art. 37. Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di feretri per e da altro Stato è regolamentato dagli art. 27,28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e dal comma 9 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2004.

Capo IV – Strutture per il commiato

Art. 38. Struttura per il commiato

1. Per struttura per il commiato si intende una struttura, realizzata da soggetti pubblici o privati, fruibile da chiunque ne faccia richiesta e senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, nell'ambito della quale, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato e, se appositamente attrezzata, svolgersi la custodia e l'esposizione delle salme.
2. La struttura per il commiato può essere di due tipi:
 - a) per il solo svolgimento di riti di commiato in presenza di feretro;
 - b) per lo svolgimento di riti di commiato in presenza di feretro, nonché custodia ed esposizione delle salme.
3. Le strutture per il commiato in cui sono possibili le attività di cui la comma 2 lettera b) devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme statali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Non sono obbligatorie tali caratteristiche igienico sanitarie nel caso l'esposizione si effettui a bara chiusa e quindi nel caso di cui al comma 2, lettera a).
4. Il Comune può autorizzare la costruzione e la gestione di strutture del commiato in qualunque luogo del suo territorio compatibile con la destinazione d'uso, in relazione a quanto stabilito negli strumenti urbanistici vigenti, oltre che all'interno di un cimitero o

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

nella zona di rispetto, se si tratta di servizio cimiteriale.

5. È vietato realizzare e gestire strutture per il commiato all'interno del perimetro di strutture sanitarie pubbliche o private, strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali o nelle loro immediate vicinanze, intendendosi per tali una zona di 50 metri dal loro perimetro. Nel raggio di 50 metri dai confini di una struttura per il commiato è vietato costruire e gestire nuove strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
6. Il Comune, con l'autorizzazione a costruire e gestire strutture per il commiato, individua i requisiti cui deve soddisfare la struttura e la gestione della stessa in ottemperanza a quanto previsto ai commi precedenti, nonché gli obblighi di pubblicità delle tariffe, che sono analoghi a quelli stabiliti per l'attività funebre quanto ad esibizione e deposito.
7. L'ammissione nella struttura per il commiato è consentita dal responsabile della gestione o, in mancanza da suo delegato, sulla scorta della attestazione medica di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale e specifica richiesta di ammissione di familiari aventi titolo del defunto ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento. Il responsabile della struttura per il commiato è tenuto ad accogliere le salme per il numero di posti a disposizione, anche se trasportate da esercenti l'attività funebre concorrenti, fatti salvi casi di forza maggiore o comunque in cui la negazione all'accoglimento derivi da comprovate motivazioni.
8. Le tariffe per lo svolgimento del servizio di ricezione salma, permanenza nella struttura per il commiato, sono applicate in modo indifferenziato per tutti coloro che si rivolgono alla struttura ricevente.
- 9.. La sorveglianza delle salme e dei cadaveri, in caso di custodia e osservazione della salma, può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione o con ogni altra modalità idonea ad assicurare la funzione propria del locale. La struttura per il commiato deve essere dotata di un adeguato sistema anti intrusione.
10. Il Comune vigila e controlla il funzionamento delle sale del commiato, avvalendosi, se del caso, dell'Azienda Sanitaria per gli aspetti igienico-sanitari.

Capo V – Trattamenti del cadavere

Art. 39. Imbalsamazione e tanatocosmesi

1. La imbalsamazione è trattamento conservativo da svolgersi nei luoghi, dai soggetti, con le modalità e le autorizzazioni specificate dall'articolo 46 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, nonché da quanto stabilito dall'articolo 47 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. È permessa la tanatocosmesi (per es. lavaggio, rasatura, etc.) da svolgere senza autorizzazione.

Art. 40. Riscontro diagnostico ed autopsia

Al riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 41. Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadavere

1. Per i prelievi di parti di cadavere e nel caso di cadaveri a disposizione della scienza, si applicano gli articoli da 40 a 44 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

TITOLO V – ATTIVITÀ CIMITERIALE

Capo I – Cimiteri

Art. 42. Elenco CIMITERI

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, il Comune, tramite il soggetto gestore del servizio provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

1. Cimitero urbano di Cervia

2. Cimiteri del forese

- Cannuzzo
- Castiglione di Cervia
- Pisignano

Inoltre, si dà atto che nel territorio comunale di Cervia sono presenti alcuni Cimiteri di guerra o monumenti commemorativi di Guerra ubicati all'interno o al di fuori dei cimiteri comunali. quali:

- ossario militare presso il cimitero urbano di Cervia

Fatte salve le normative in materia sanitaria e quanto disposto all'art. 45, essi sono regolati da specifici accordi e norme e occorre fare riferimento ai rispettivi organismi internazionali o alle autorità militari competenti.

2. L'impianto e l'esercizio di nuovi cimiteri particolari sono vietati, comportando le violazioni dell'articolo 340 o dell'articolo 358, comma 2 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265.
3. Alle tumulazioni privilegiate fuori dei cimiteri si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale, ovvero provvede alla relativa autorizzazione il Comune, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
4. Alle tumulazioni in cappelle private fuori del cimitero di cui all'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, si applicano le norme di cui al Capo XXI del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 43. Divieti, compiti, ordine e custodia

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, sia mediante inumazione che tumulazione, in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell'articolo 41.
2. L'ordine e la custodia dei cimiteri nonché sulle cappelle private familiari e sulle tumulazioni privilegiate, spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune, del Gestore del servizio e, per gli aspetti igienico sanitari previsti dalla legge, dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
3. Competono esclusivamente al Comune o al Gestore a cui le abbia affidate, le operazioni cimiteriali, le registrazioni ad essi connesse, la illuminazione elettrica votiva, le concessioni cimiteriali e i servizi propri del cimitero.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di ossa, di nati morti, di prodotti abortivi e feti, di resti anatomici, devono essere svolte dal personale del Gestore del cimitero o, se del caso, del crematorio, o da loro incaricati.

5. Le eventuali opere murarie connesse alle operazioni sopraindicate potranno essere effettuate dal gestore o da altro soggetto terzo scelto dal concessionario o avente titolo sul manufatto. In tale ultimo caso, il concessionario o avente titolo è responsabile di eventuali danni a persone o cose ai sensi dell'art. 92 del presente regolamento.
6. Il Gestore del servizio cimiteriale provvede ad individuare in ogni caso le prescrizioni tecniche relative alle opere murarie a cui il concessionario o avente titolo deve attenersi. Dette prescrizioni vengono rese note dal Gestore con le modalità ritenute più idonee.

Art. 44. Servizio di custodia dei cimiteri

Il servizio di custodia presso i cimiteri è assolto dal soggetto gestore del servizio e ricomprende le attività di accoglimento dei feretri nei cimiteri, di verifica del collocamento nella sepoltura cui sono destinati, di registrazioni amministrative conseguenti alle sepolture di qualsiasi tipo, alle esumazioni ed estumulazioni, di regolazione degli accessi dei cimiteri e di vigilanza dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 45. Aree e spazi destinate

1. All'interno dei cimiteri e ferma la materiale disponibilità degli spazi di riferimento possono essere presenti aree destinate al seppellimento di cadaveri e resti mortali ed alla conservazione di ossa di persone appartenenti a vari orientamenti religiosi e non.
2. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione delle aree di cui al punto 1 del presente articolo, vengono stabiliti dalla Giunta Comunale e sono a carico dei richiedenti di tali spazi.
3. In via eccezionale, altre aree possono essere istituite per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal Piano Cimiteriale.

Art. 46. Reparti speciali nei cimiteri - Caduti per eventi bellici

1. Nei cimiteri ove si trovino sepolture soggette alla Legge 9 gennaio 1951, n. 204, il Comune può stipulare convenzione con il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti al fine di provvedere alla loro manutenzione, previo rimborso da parte dello stesso Commissariato delle spese effettivamente sostenute.
2. Ove si tratti di sepolture date in consegna al Comune, il soggetto gestore del servizio provvede alla decorosa manutenzione e custodia, con rimborso da parte del Comune, come da contratto di servizio.

Art. 47. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri del Comune, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti i cadaveri, i resti mortali, le ceneri e le ossa di persone decedute nel territorio del Comune medesimo o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, i resti mortali, le ceneri, le ossa delle persone aventi diritto d'uso, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Nel rispetto della consuetudine locale, al fine di mantenere legami con la comunità cervese, possono altresì essere accolte, compatibilmente con la ricettività del cimitero, i cadaveri delle persone
 - a) nate in Cervia;
 - b) che abbiano parenti od affini fino al 3° grado o unito civilmente sepolti o residenti nel Comune di Cervia;
 - c) che abbiano avuto la loro residenza nel Comune di Cervia.
4. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 46, salvo che gli aventi titolo non manifestino l'intenzione di seppellirli in campo comune o in altro sepolcro cui hanno diritto.

Capo II – Disposizioni generali e Piano Cimiteriale

Art. 48. Costruzione e ampliamento dei cimiteri - Disposizioni generali

1. Nel territorio comunale, almeno un cimitero dispone di campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali di cadaveri e a quelle di resti mortali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità all'articolo 2 del regolamento regionale n. 4/2006 e per quanto in esso non previsto dai Capi X e XIV del D.P.R. 285/90.
3. Le modalità di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione sono stabilite dagli articoli 2 e 3 del regolamento regionale n. 4/2006 e per quanto in esso non previsto dai competenti articoli del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
4. La deroga di cui al comma 16 dell'articolo 2 del regolamento regionale è applicata, con la disciplina per essa prevista da detto articolo, in tutti i cimiteri comunali.
5. Compatibilmente con le esigenze dei campi comuni a sistema di inumazione, una volta assicurata una superficie sufficiente a garantire il fabbisogno minimo legale di tali sepolture, ogni cimitero del Comune può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 4 del regolamento regionale n. 4/2006 nonché dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, secondo quanto previsto nel Piano Cimiteriale.
6. In almeno un cimitero del territorio del Comune, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 4/2006 sono presenti un ossario comune e un cinerario comune, anche coincidenti, una camera mortuaria e un giardino delle rimembranze (tenendo conto delle pratiche disponibilità logistiche).

Art. 49. Zone di rispetto

7. I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'articolo 338 del suddetto testo unico.

Art. 50. Piano cimiteriale

1. Il Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano Cimiteriale. Le previsioni del Piano cimiteriale devono essere in linea e conformi a quelle degli strumenti urbanistici. Tale piano determina, per i cimiteri presenti nel Comune e per quelli di nuova previsione, i tipi di sepoltura e la loro zona di ubicazione, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la realizzazione di sepolture private, le dimensioni massime e i criteri di identificazione per ciascuna tipologia di sepolcro, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), costituenti le norme tecniche cimiteriali, attuative del piano stesso. Le trasformazioni edilizie possibili nelle fasce di rispetto cimiteriale sono quelle disciplinate dalle norme vigenti in materia (L. 166/2002 e LR 19/2004).
2. Il Piano Cimiteriale deve rispondere alle necessità della popolazione interessata, per venti anni successivi alla sua approvazione, e gli elementi da considerare per la sua redazione sono quelli stabiliti dall'articolo 1 del regolamento regionale.
3. Per i cimiteri storici e monumentali il Comune, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio in merito alle condizioni igienico-sanitarie, individua specifiche soluzioni atte a conservare i beni storici e artistici e permettere la fruizione degli spazi sepolcrali. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico o artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali, nel rispetto del Piano Urbanistico comunale e di ogni vincolo sovraordinato in materia, nel rispetto dei dettami di cui al D. Lgs 42/2004.
4. Compete al Consiglio comunale approvare il Piano Cimiteriale proposto dalla Giunta Municipale, dopo aver sentito l'Azienda sanitaria Locale competente per territorio.
5. Il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale almeno ogni dieci anni.
6. Ai fini dell'osservanza da parte degli interessati e del sistema sanzionatorio le norme tecniche attuative del Piano Cimiteriale sono norme aventi la stessa valenza di quelle del presente regolamento.

Art. 51 Soppressione dei cimiteri

1. Nel caso di soppressione di cimiteri trovano applicazione le norme di cui agli articoli 96 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il relativo provvedimento, su proposta del soggetto gestore del servizio, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL, è adottato dal Consiglio Comunale.
3. Le concessioni di sepolture private nel cimitero soppresso, si estinguono ed i concessionari hanno il diritto loro riconosciuto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e con i limiti ivi indicati.

Capo III – Inumazione e tumulazione

Art. 52. Inumazione

1. Le sepolture per inumazione di cadaveri si distinguono in "ordinarie" e "private":
 - a) sono ordinarie le sepolture di cadaveri in fossa di campo comune, per la durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.
2. La sepoltura di resti mortali provenienti sia da esumazione che da estumulazione, dura ordinariamente 5 anni. Tale periodo può essere ridotto fino a 2 anni se i resti mortali sono stati addizionati direttamente o nel terreno della fossa di inumazione con apposite sostanze biodegradanti, favorenti i processi di scheletrizzazione.
3. La inumazione ordinaria di nati morti e prodotti abortivi richiesta dai familiari è ordinariamente di 10 anni.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche delle fosse e dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regolamento regionale n. 4/2006 e, per quanto ivi non indicato, quelle del Capo XIV del D.P.R. 285/90.

Art. 53. Cippo su sepoltura a sistema di inumazione

1. Ogni fossa nei campi di inumazione ordinaria è contraddistinta da un cippo con le caratteristiche di cui all'art. 70 del DPR 285/90,

fornito e messo in opera dal Gestore del cimitero.

Art. 54. Tumulazione stagna e aerata

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di resti mortali, cassette di ossa o urne cinerarie in loculi, tumuli, ossarietti, nicchie o cripte – costruiti dai concessionari di aree, o anche dal Comune o dal Gestore affidatario del servizio, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato, o in perpetuo se sorte prima del 9 febbraio 1976 e ciò risulti espressamente dall'atto di concessione.
2. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie. La presenza di contenitore di resti mortali è equiparata a presenza di feretro.
3. Per le tumulazioni stagne si applicano le norme costruttive dei manufatti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 285/90. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo con caratteristiche stabilite dagli articoli 30 e 31, 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
4. Laddove la tumulazione stagna sia in manufatti in deroga al comma 15 dell'articolo 2 del regolamento regionale n. 2006, si applicano le norme di cui al comma 16 dello stesso articolo 2.
5. Alla tumulazione areata si applicano le norme del Regolamento Regionale del 23/05/2006 n.4, pertanto si utilizzano casse di legno aventi caratteristiche di cui all'articolo 75 del D.P.R. 285/90. È vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile che impedisca l'areazione del cadavere.
6. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
7. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno.
8. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico–enzimatica, biodegradante.
9. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda, opportunamente dimensionato.
10. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo, se necessario con la sostituzione periodica del filtro. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, ai fini di controllo.
11. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

Art. 55. Deposito provvisorio

1. A richiesta dell'avente titolo, il feretro predisposto per la tumulazione, il contenitore di resti mortali, l'urna cineraria, la cassetta di ossa, possono essere provvisoriamente depositi in apposito loculo, o se del caso in ossarietti o nicchia cineraria provvisoria, che sia nella disponibilità del Gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che abbiano già richiesto ed ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Gestore del cimitero, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 2 anni, rinnovabile eccezionalmente fino ad un massimo di un ulteriore anno.
4. A garanzia della estumulazione può inoltre essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura

stabilita in tariffa.

5. Il feretro, il contenitore di resti mortali, l'urna cineraria, la cassetta di ossa, tumulati in deposito provvisorio devono essere estumulati e collocati nel luogo di definitiva tumulazione al venire meno delle condizioni del comma 2, secondo la programmazione del Gestore del cimitero.
6. Scaduti i termini senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione delle spoglie mortali per la definitiva sistemazione, ove questi non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Gestore, previa diffida, provvede a dare altra sepoltura alle spoglie mortali, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni e per la disponibilità della sepoltura stessa, utilizzando se necessario il deposito cauzionale.
7. Il feretro o il contenitore di resti mortali, una volta inumati, non verranno esumati che alla rotazione del campo o per essere traslati in altro Comune.
8. Il deposito provvisorio potrà essere disposto eccezionalmente dal Gestore del Cimitero in ogni altro caso compatibile in cui se ne rilevasse la necessità. Tale deposito avverrà previo corresponsione della tariffa, salvo necessità specifiche del Gestore.

Capo IV – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 56. Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione di feretri in campo comune è pari a dieci anni, trascorsi i quali si potrà procedere ad esumazione ordinaria da parte Gestore del cimitero tenuto conto per quanto compatibile di quanto previsto all'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990. Sono altresì considerate esumazioni ordinarie quelle che si effettuano allo scadere di concessioni per sepolture a sistema di inumazione.
2. Compete al Comune individuare, su proposta del Gestore del cimitero, sentita l'Azienda Sanitaria Locale, le modalità di effettuazione delle esumazioni ordinarie e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e i resti mortali non richiesti da aventi titolo. Della programmazione delle esumazioni ordinarie è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune e affissione negli appositi spazi dei cimiteri comunali. Il gestore ne informa con lettera raccomandata (ovvero in presenza, per iscritto con ricevuta) il parente più prossimo, ove possibile l'individuazione, di ogni defunto interessato.
3. Le esumazioni sono eseguite da personale del Gestore del cimitero, o da esso incaricato, che opera secondo le modalità, per quanto non previsto dal presente regolamento e della determina di cui al comma che precede, del Capo XVII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
4. Spetta al Gestore del cimitero stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato al momento della esumazione.
5. In caso di reinumazione di resti mortali, è d'obbligo il trattamento con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale e/o sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali, con oneri per chi richiede o dispone l'inumazione.
6. Ove non diversamente disposto dagli aventi titolo individuati utilizzando gli stessi criteri di cui all'articolo 80 del Dpr 285/1990, in caso di loro irreperibilità, si può provvedere alla cremazione dei resti mortali;
7. Nel caso di cui al comma precedente il Gestore del cimitero provvede, anche avvalendosi degli appositi uffici comunali, alle ricerche degli aventi titolo di cui al comma che precede e, trasmette al Comune, in caso di irreperibilità, un dettagliato elenco nominativo dei resti mortali da cremare con il luogo di loro attuale sepoltura, affinché il Comune provveda a pubblicare all'albo pretorio specifico avviso per 30 giorni. Decorso tale periodo di tempo il Comune autorizza le cremazioni da eseguire da parte del Gestore per i resti mortali contenuti nell'elenco nominativo pubblicato, le cui ceneri verranno collocate in cinerario comune.
8. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte, ivi compreso il Comune, e per questi il Gestore del servizio cimiteriale in base al contratto di servizio, laddove vi sia completo disinteresse da parte degli aventi titolo.

Art. 57. Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta degli aventi diritto previa autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Compete al Comune individuare, con specifico atto dirigenziale, su proposta del Gestore del cimitero, sentita l'Az. Usl, le modalità di effettuazione delle esumazioni straordinarie. Di tale atto è data adeguata pubblicità con affissione all'albo pretorio del Comune e affissione negli appositi spazi dei cimiteri comunali.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite da personale del Gestore del cimitero o da esso incaricato, che opera secondo le modalità, per quanto non previsto dal presente regolamento e della determina di cui al comma che precede, del Capo XVII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Art. 58. Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni di feretri possono essere ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione della tomba, decorsi 20 anni dalla tumulazione di feretro in loculo stagno o 10 anni se in loculo aerato, per effettuare altra tumulazione, indifferentemente di feretro, urna cineraria, cassetta di ossa, o ancora alla scadenza della concessione.
3. Sono estumulazioni straordinarie quelle eseguite prima di 20 anni dalla tumulazione di feretro in loculo stagno o 10 anni se in loculo areato e vengono effettuate:
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - a richiesta degli aventi diritto e previa autorizzazione del Comune (anche con eventuali modalità semplificate di rilascio), per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione;
 - a richiesta degli aventi diritto e previa autorizzazione del Comune (anche con eventuali modalità semplificate di rilascio), in ogni altro caso non riconducibile a quelli sopra elencati o al comma 2.
4. Compete al Comune individuare, con specifica determinazione dirigenziale, su proposta del Gestore del cimitero, le modalità di effettuazione delle estumulazioni e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e i resti mortali non richiesti da aventi titolo. Di tale programmazione è data adeguata pubblicità con affissione all'albo pretorio del Comune e affissione negli appositi spazi dei cimiteri comunali. Il gestore ne informa con lettera raccomandata (ovvero in presenza, per iscritto con ricevuta) il parente più prossimo - ove possibile l'individuazione - di ogni defunto interessato, nel caso di estumulazioni ordinaria e nel caso di estumulazione straordinaria su ordine dell'Autorità giudiziaria.
5. Le estumulazioni sono eseguite da personale del Gestore del cimitero o da lui delegato, che opera secondo le modalità, per quanto non previsto dal presente regolamento e della determina di cui al comma che precede, del Capo XVII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
6. Spetta al personale del Gestore del cimitero stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato al momento della estumulazione ordinaria.
7. Quando si estumula per far posto ad un nuovo feretro e la durata della originaria concessione non è tale da garantire la sua permanenza nel tumulo per almeno 20 anni se stagno o 10 anni se aerato, la estumulazione è consentita se si provvede, con il pagamento della tariffa corrispondente, a prolungare l'originaria concessione per il tempo occorrente coi minimi previsti dall'art. 77;
8. Le ossa rinvenute nel corso di estumulazione possono essere:
 - a. raccolte in cassette aventi caratteristiche previste dall'articolo 36 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b. oppure cremate e le ceneri risultanti raccolte in urna, da destinare a cellette ossario, nicchie, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda precedente la scadenza delle concessioni a tempo determinato, le ossa sono collocate indistintamente in ossario comune, ad esclusione della dispersione e affidamento delle ceneri in caso di decesso avvenuto dopo l'entrata in vigore della L.R. nr. 19/2004 in assenza della manifestazione della volontà in vita del defunto.
9. Se a scadenza di concessione a tempo determinato si è in presenza di resti mortali e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, il trattamento ordinario è la cremazione, previa applicazione della procedura di cui al comma 7 dell'articolo 56 del presente regolamento.

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

10. Gli oneri derivanti dalle operazioni di estumulazione ordinaria, se non compresi nella originaria tariffa di concessione, sono a carico di chi le ha richieste o disposte, ivi compreso il Comune, e per questi il Gestore del servizio cimiteriale in base al contratto di servizio, laddove vi sia completo disinteresse.

Art. 59. Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie e registrazioni

1. Compete al Gestore del cimitero, in base ai criteri generali stabiliti nelle determinazioni dirigenziali comunali in materia, individuare, il periodo di effettuazione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie.
2. Il Gestore del cimitero cura la stesura di avvisi di scadenza, costituiti da tabulati od elenchi, eventualmente distinti per cimitero, con l'indicazione dei campi di inumazione e dei loculi e tombe la cui concessione è in scadenza e il periodo di esecuzione delle operazioni cimiteriali di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria, provvedendo a darne pubblicità almeno nei modi di cui all'articolo 56, comma 7.
3. Il Gestore del cimitero, per procedere alle ricerche per la compilazione dell'avviso di scadenza di cui al comma 2 si avvale della collaborazione dei competenti uffici comunali per ricerche d'archivio concernenti le concessioni cimiteriali.
4. Il Gestore del cimitero, per procedere alle ricerche per la compilazione dell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 56 e al comma 9 dell'articolo 58, nonché a quelle per subentri nella intestazione delle concessioni, ricerche per procedere a decadenza o a revoca della concessione, si avvale della collaborazione e del supporto dei competenti servizi comunali, in ordine anche all'accesso alle informazioni demografiche presenti nel Comune o di cui si debba richiedere ad altri comuni.
5. Compete a personale appositamente incaricato dal Gestore del cimitero la iscrizione nel registro delle sepolture delle esumazioni ed estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, e dei risultati e movimentazioni conseguenti, con le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 60. Onerosità di esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite con onere a carico di chi le richiede o dispone, ai sensi del precedente art. 56 8° comma. Il pagamento è effettuato a seguito della quantificazione esatta di spesa in relazione all'attività prestata, talvolta individuabile solo a posteriori delle operazioni eseguite.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a sistema di tumulazione o sia richiesta la cremazione.
3. Qualora venga richiesta dall'avente diritto la conservazione delle ossa in ossarietto, in loculo o in tomba privata a sistema di tumulazione, la relativa raccolta, collocazione in cassetta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nel tariffario vigente e alla disponibilità di sepoltura. Analogamente nel caso in cui si proceda alla cremazione delle ossa o resti mortali e si intendano conservare le ceneri nello stesso o in altro Comune.
4. Nel caso di richiesta degli aventi titolo di collocamento di ossa o ceneri in ossario o cinerario comune derivanti da esumazioni o estumulazioni è gratuita la collocazione o sversamento nei suddetti manufatti, compresa l'esumazione o l'estumulazione.

Art. 61. Materiali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni o a scadenza di concessioni

1. Qualora gli aventi titolo presumano che nel corso di esumazioni od estumulazioni, possano rinvenirsi oggetti preziosi, devono darne avviso al momento della richiesta dell'operazione. In tal caso i richiedenti o un familiare delegato si impegnano a presenziare a detta operazione, nei limiti consentiti, ed in caso di impossibilità, dovuta ad essi per qualsiasi motivo, il Comune ed il Gestore del cimitero sono rimangono sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità circa il rinvenimento.
2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti da parte del personale del Gestore del cimitero e della consegna viene redatta ricevuta.
3. Se non richiesti dagli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali mobili rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati dal Gestore del cimitero, ed entrano nelle disponibilità del Comune decorsi tre anni dal rinvenimento. Ogni altro oggetto o materiale è considerato rifiuto da esumazione od estumulazione.
4. Il Comune potrà liberamente alienare gli oggetti preziosi o i ricordi personali e il ricavato è destinato ad interventi di manutenzione cimiteriale. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti del Codice Civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.
5. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni o della disponibilità della fossa, sempreché non siano rifiuti, passano in proprietà del Comune che, anche per il tramite del Gestore del cimitero, impiega i materiali e le opere, o le somme ricavate dall'alienazione, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree e i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
6. Il Comune o il Gestore, su richiesta degli aventi diritto e con oneri a carico di questi ultimi, in concomitanza con la richiesta di esumazione, estumulazione, o alla scadenza delle concessioni, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
7. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati all'avente diritto richiedente.
8. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dai campi comuni, possono essere destinate per la collocazione sulla sepoltura di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, su indicazione dei servizi sociali del Comune, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
9. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune/Gestore all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, previa autorizzazione della Soprintendenza.

Art. 62. Rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione

1. Ai rifiuti da esumazione ed estumulazione si applicano le norme contenute nel D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e s.m.i.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani che si raccolgono nel cimitero.
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area all'interno del cimitero individuata dal Comune all'interno del Piano Cimiteriale qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 3.
5. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari) essi devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili.
6. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo cimiteriale, macerie e/o rovine edili o similari, possono essere:
 - a) utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, senza alcuna autorizzazione se non l'indicazione del luogo e delle modalità consentite da parte del Gestore del cimitero;
 - b) avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, con le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa in materia di ambiente e rifiuti.

Art. 63. Crematorio

1. Il "crematorio di bacino", di cui alla programmazione provinciale ravennate prevista dall'articolo 3 della L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19, è situato nel Cimitero Urbano del Comune di Ravenna ed in quello di Faenza (sono presenti n. 2 impianti) e garantisce le cremazioni di residenti e deceduti nel territorio provinciale di Ravenna, nonché le ulteriori, accolte dal Gestore del crematorio.
2. Nel crematorio di bacino, qualora presente locale adeguato, è possibile eseguire una cerimonia del commiato, con criteri e modalità che possono variare in relazione alla richiesta. Per l'uso della sala, del personale occorrente, nonché per le forniture e servizi svolti, sono dovuti i corrispettivi tariffari vigenti stabiliti dal Comune di Ravenna e di Faenza

Art. 64. Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione delle persone decedute nel Comune di Cervia è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale.
2. L'autorizzazione sopracitata è concessa, previa acquisizione di un certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di tale volontà la cremazione può essere richiesta dal coniuge, dall'unito civilmente, dal convivente di fatto o, in difetto, dal parente prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile. In caso di pluralità di parenti di pari grado è necessaria la richiesta di tutti. Per coloro che risultino iscritti, al momento della morte, ad associazioni riconosciute aventi tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati, è sufficiente la presentazione della dichiarazione d'iscrizione certificata dal legale rappresentante. In caso di morte improvvisa o sospetta non si può rilasciare l'autorizzazione senza il nulla osta dell'autorità giudiziaria.
3. In caso di cremazione postuma di cadavere precedentemente sepolto nel comune di Cervia, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del Comune di sepoltura indipendentemente dal luogo del decesso, previa acquisizione della documentazione di cui al comma 2.
4. L'autorizzazione alla cremazione di resti mortali è rilasciata ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Per tale tipologia di autorizzazione non è necessaria la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, ma unicamente la acquisizione dell'assenso del coniuge, dell'unito civilmente, del convivente di fatto o, in difetto, del parente prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile. In caso di pluralità di parenti di pari grado è necessaria la richiesta di tutti gli interessati. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo, si applica quanto previsto dall'art. 56 comma 7 del presente regolamento.
5. La cremazione delle parti anatomiche riconoscibili, dei feti e dei prodotti abortivi è autorizzata dall' Azienda Sanitaria del luogo che ha curato la persona a cui si riferiscono come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e dalla normativa vigente.
6. Il Sindaco può disporre, con specifica ordinanza, la cremazione obbligatoria dei resti mortali dopo aver preventivamente informato la cittadinanza, con avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune e negli appositi spazi presso il Cimitero per almeno 30 giorni, specificando quanto segue:
 - a) le circostanze rilevate, quali ad esempio l'insufficienza di sepolture o l'obbligo di liberazione delle sepolture per motivi previsti in sede regolamentare;
 - b) il periodo di effettuazione della cremazione;

- c) il luogo di deposito temporaneo delle ceneri, al fine di definire la loro destinazione finale, secondo la volontà degli aventi titolo. Decorsi 36 mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
7. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal comma 6 del presente articolo.
8. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, resti mortali, parti anatomiche riconoscibili, feti, prodotti abortivi e ossa che siano portatori di radioattività oltre i limiti di pericolosità. In tali casi l'Azienda Sanitaria Locale deve darne immediata comunicazione al Comune.

Art. 65. Affidamento personale delle ceneri

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, e relativi provvedimenti attuativi, è effettuato dal Dirigente del settore competente, o da un suo delegato, sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata verbalmente dal defunto, la stessa può essere dichiarata dal coniuge, dall'unito civilmente, dal convivente di fatto o dal parente prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile. In caso di concorso di più parenti dello stesso grado occorre che la comunicazione sia resa dalla totalità degli stessi. Qualora il defunto abbia genericamente indicato la famiglia come soggetto affidatario, l'affidamento personale è concesso al coniuge, all'unito civilmente, al convivente di fatto o, in difetto, al parente prossimo, previo assenso, in quest'ultimo caso, di tutti i parenti dello stesso grado.
2. Nell'atto di affidamento sono indicate le prescrizioni riguardanti la conservazione dell'urna, con particolare riferimento:
- agli accorgimenti diretti a garantirla da ogni profanazione;
 - alle responsabilità, anche penali, conseguenti alla violazione delle norme di custodia;
 - ad ogni altro obbligo da osservare, anche in relazione al diritto del Comune di effettuare verifiche dell'osservanza delle prescrizioni relative all'affidamento.
3. Di norma l'urna cineraria deve essere conservata presso la residenza dell'affidatario; tuttavia l'affidatario, previa motivata richiesta, può essere autorizzato a conservare l'urna in luogo diverso dalla residenza anagrafica, purchè all'interno del territorio comunale. Nel caso di variazione del luogo di conservazione dell'urna l'affidatario deve, prima di effettuare il trasferimento, richiedere all'ufficio competente l'autorizzazione al trasporto della stessa nella nuova destinazione.
4. L'autorizzazione non è necessaria nel caso in cui l'affidatario residente nel Comune trasporti l'urna, conservata presso la propria residenza, nella nuova abitazione a seguito di trasferimento della residenza debitamente comunicato all'ufficio anagrafe. E' necessario comunicare i trasferimenti della residenza dell'affidatario residente nel Comune che non comportino spostamento dell'urna.
5. L'affidamento personale cessa con la morte dell'affidatario. In tale caso i soggetti aventi titolo potranno presentare una nuova richiesta secondo le modalità già illustrate nel presente articolo oppure restituire l'urna al cimitero per la tumulazione previa comunicazione all'Ufficio di Stato Civile/Gestore. E' escluso che l'urna già affidata personalmente possa essere trasferita con atto inter vivos o mortis causa ad altra persona, benchè legata da vincoli di parentela con l'affidatario precedente.
6. L'affidatario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'affidamento delle ceneri e conferirle per la sepoltura in celletta, loculo o tomba in un cimitero, secondo i criteri di assegnazione dei manufatti previsti dal presente regolamento.
7. Chiunque rinvenga un'urna cineraria presumibilmente abbandonata è tenuto a segnalarlo all'Ufficio comunale competente, perché provveda di conseguenza.
8. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione successiva, compreso il recesso, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica, anche con mezzi informatici, in apposito registro contenente l'indicazione delle generalità dell'assegnatario e del defunto ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. n. 19/2004.
9. Il Comune e il gestore dei cimiteri e del crematorio vigilano affinché si eviti l'affidamento di più urne cinerarie ad un solo soggetto non appartenente all'ambito familiare o di parentela, allo scopo di evitare che surrettiziamente possano instaurarsi eventuali forme di gestione privata delle conservazione delle ceneri.

Art. 66. Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ed è eseguita con le modalità e dai soggetti previsti dall'art. 11 comma 2, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19. Essa consiste nello spargimento in acqua o sulla terra della totalità delle ceneri risultanti dal processo della cremazione. La dispersione di ceneri in mancanza della specifica autorizzazione dà luogo alla violazione dell'art. 411 del codice penale, fatto salvo il caso di collocamento dell'urna cineraria nel cinerario comune.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto. Nel caso in cui la manifestazione di volontà sia stata espressa verbalmente dal defunto, può essere riferita, nella forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal coniuge, dall'unito civilmente, dal convivente di fatto o dal parente prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile. In caso di pluralità di parenti dello stesso grado, occorre la totalità degli stessi. Qualora il defunto non abbia indicato espressamente la località in cui effettuare la dispersione o non sia possibile disperdere nel luogo indicato, le ceneri saranno disperse nel luogo indicato dal coniuge, dall'unito civilmente, dal convivente di fatto o, in difetto, dal parente prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile. In caso di pluralità di parenti

di pari grado deve essere sottoscritta da tutti.

3. Nella richiesta di autorizzazione dovrà essere dettagliatamente descritto il luogo in cui si intende effettuare la dispersione al fine di consentire all'Ufficio competente le opportune verifiche. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa, ad esclusione del periodo 1 maggio – 30 settembre: in attesa di essere disperse, le ceneri saranno temporaneamente e gratuitamente depositate presso il Civico cimitero;
 - b) in natura, ad oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3 – comma 1 n. 8 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) o da insediamenti produttivi;
 - c) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, purchè fuori dai centri abitati;
 - d) in fiumi nei tratti liberi da manufatti e natanti;
 - e) all'interno del Cimitero in apposita area dedicata.
4. Non è consentito disperdere le ceneri con l'ausilio di mezzi aerei.
5. Di norma, la dispersione delle ceneri deve essere effettuata entro 10 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione, salvo un termine ulteriore da concordare con il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
6. La conservazione temporanea delle ceneri presso l'abitazione privata prima di effettuare la dispersione non costituisce affidamento personale; tuttavia tale detenzione non può essere superiore a 7 giorni (Scelta discrezionale)
7. Per il trasporto delle ceneri nel luogo ove avverrà la dispersione è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 36 del presente regolamento.
8. Colui che provvede alla dispersione delle ceneri redige apposito verbale nel quale attesta, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione e ne consegna copia all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione, entro dieci giorni dalla avvenuta dispersione.

Art. 67. Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri risultanti dalla cremazione di ciascun cadavere o resto mortale sono indivisibili. Esse sono raccolte in apposito contenitore di materiale resistente e infrangibile e tale da poter essere chiuso con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna reca all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e quella di morte del defunto e un sigillo identificativo.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste ai sensi dell'art. 32, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. Per l'autorizzazione al trasporto dell'urna si richiamano le norme di cui Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, indipendentemente che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.
4. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, secondo le prescrizioni di cui all'art. 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, uno deve essere trasmesso a chi ha autorizzato la cremazione e uno deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
5. In caso di trasporto dell'urna cineraria fuori del territorio comunale, in altro luogo di conservazione per affidamento personale, è necessario, prima del rilascio dell'autorizzazione al trasporto, acquisire copia dell'atto di affidamento rilasciato dal comune competente.

Art. 68. Modalità conservative delle urne

1. La conservazione di un'urna cineraria è consentita:
 1. in sepoltura cimiteriale;
 2. in sepoltura in cappella familiare fuori del cimitero di cui agli articoli 101 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 3. in luogo di tumulazione privilegiata, di cui all'articolo 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 4. all'affidatario unico personale, con modalità tali da garantirne la destinazione stabile e da ogni profanazione.
2. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero del territorio comunale avviene sulla base del diritto alla sepoltura stessa certificato al Gestore del servizio cimiteriale nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta. Per la sepoltura in cappella familiare esterna al cimitero o in tumulazione privilegiata il medesimo diritto di sepoltura è certificato al Comune.
3. In cimitero le urne possono essere tumulate in nicchia cineraria, ossarietti, singoli o plurimi, ipogei od epigei. Possono altresì essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono stabilite dalle norme tecniche attuative del Piano Cimiteriale.
4. Le urne cinerarie possono altresì essere riposte in vano, avente destinazione stabile e garantita dalla profanazione, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici e interrate in apposite aree.
5. L'interramento di urne cinerarie, qualora nei cimiteri siano destinate apposite aree, è consentita solo per urne che siano costituite di materiale resistente e non deperibile per il periodo di ordinaria inumazione, che è fissato in 10 anni. Ove l'urna non possedesse tali caratteristiche è consentito il trasferimento della totalità delle ceneri in altra urna di caratteristiche adeguate o il suo posizionamento all'interno di apposito contenitore, avente caratteristiche di durabilità.
6. Le urne cinerarie possono altresì interrate, con le modalità di cui al comma precedente, all'interno del perimetro di fosse in campo comune già occupate, esclusivamente fino all'operazione di esumazione ordinaria o straordinaria del cadavere o dei resti mortali presenti. La collocazione è permessa per una sola urna, contenente le ceneri di persone aventi con il defunto inumato rapporti di parentela entro il 3° grado, ad esclusione degli affini.
7. Al termine della concessione o al momento dell'esumazione, salvo diversa disposizione dell'avente titolo, le ceneri vanno versate nel cinerario comune del cimitero.
8. La collocazione delle ceneri è a titolo oneroso secondo quanto previsto nei tariffari vigenti.

Art. 69. Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze o del ricordo

1. In almeno un Cimitero del territorio comunale è presente un ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni. All'occorrenza l'ossario comune funge anche da cinerario comune.
2. Nel cinerario comune vengono conservate, in modo indistinto, le ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, resti mortali, parti anatomiche riconoscibili, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione dopo 3 (tre) anni dall'avvenuta cremazione, o per libera scelta. Qualora non si reperiscano soggetti aventi titolo a scegliere la destinazione di urne portate al cimitero a seguito di decesso dell'affidatario o ritrovate abbandonate, le ceneri in essa contenute, trascorsi 3 (tre) anni dalla consegna al cimitero o dal ritrovamento, sono sversate nel cinerario comune.
3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni ed in caso di lavori, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
5. Al fine di garantire interventi finalizzati alla sicurezza ed in occasione di interventi manutentivi dell'intero manufatto, è possibile programmare l'intero svuotamento con conservazione delle ossa in luogo idoneo.
6. In almeno un cimitero del Comune è realizzato un giardino delle rimembranze (tenendo conto delle pratiche disponibilità logistiche), inteso come area definita all'interno del cimitero in cui disperdere le ceneri.

Capo VI – Polizia dei cimiteri

Art. 70. Orario.

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con apposita ordinanza dal Sindaco.
2. Nel caso di particolari eventi atmosferici (per es. nubifragi, forte vento, grandine, neve) il soggetto gestore potrà disporre la chiusura ai fini della pubblica incolumità sentiti i competenti uffici comunali. L'ingresso ai Cimiteri, di norma, è effettuato a piedi salvo casi particolari concordati con l'Amministrazione comunale.

Art. 71. Divieti

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:
 - a) agli animali, fatta eccezione per gli animali da compagnia (compresi i cani di accompagnamento per ciechi), purché questi

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

siano tenuti al guinzaglio con la museruola, o in gabbiette da trasporto e, nel caso si tratti di animali di razze che possono potenzialmente mordere o utilizzare artigli, dotarsi degli appositi dispositivi atti a renderli non pericolosi, affinché non rechino disturbo ai visitatori del cimitero e non sporchino le tombe e le vie e i percorsi di accesso;

- b) alle persone in stato di ubriachezza, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) ai fanciulli di età inferiore ai 6 anni, quando non siano accompagnati da adulti.

2. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con cicli, motocicli o altri veicoli non autorizzati, fatta eccezione per carrozzine elettriche per persone diversamente abili;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fare questua;
- i) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, sepolture e tombe in genere, senza la preventiva autorizzazione del Gestore;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione e incarico dei concessionari;
- k) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe storiche monumentali senza autorizzazione
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di cadaveri, se non debitamente autorizzato dal personale cimiteriale che indicherà la localizzazione opportuna;
- n) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Comune;
- o) qualsiasi operazione cimiteriale da parte di soggetti diversi dal Gestore;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile, non autorizzata dal Comune;
- q) occupare lo spazio non avuto in concessione (con vasi, ghiaia o altro).

3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero corrispondente alla fascia di rispetto cimiteriale.

4. Chiunque tenga all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi irrispettose del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale del Gestore del cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, richiesto l'intervento di agenti della forza pubblica e se del caso deferito all'Autorità Giudiziaria.

5. E' vietato promuovere e svolgere cortei, cerimonie, riunioni che per contenuti e manifestazioni siano lesivi, in qualsiasi modo o forma, dei diritti e delle garanzie fissate dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, dalla Costituzione della Repubblica Italiana, nonché dal complessivo quadro normativo nazionale ed internazionale. Sono pertanto vietate condotte riconducibili o evocative del regime fascista, nazifascista o ad altri regimi totalitari e qualsiasi atto di discriminazione di sesso, razza, etnie, lingue, religioni, opinioni politiche, disabilità, orientamento sessuale, identità di genere ed ogni altra discriminazione prevista dalla legge.

6. E' inoltre vietata ogni condotta atta a determinare una situazione di pericolo per le Istituzioni, l'ordinamento democratico ed i valori sottesi agli stessi; in particolare, è vietata l'esposizione di immagini o simboli e lo svolgimento di ogni tipo di manifestazione e/o rappresentazione che possa, in qualsiasi modo o forma, essere riconducibile o evocativa del regime fascista, nazifascista o di altri regimi totalitari, che per loro contenuti propagandino idee ed atti di discriminazione di sesso, razza, etnia,

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

lingua, religione, opinioni pubbliche, disabilità, orientamento sessuale, identità di genere ed ogni altra discriminazione in violazione della Costituzione o vietata dalla Legge. I divieti predetti sono applicati anche alla zona immediatamente adiacente ed antistante gli ingressi del Cimitero, sue pertinenze e, ove presente, nella chiesa annessa.

7. E' vietato pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti ed ogni altro comportamento riconducibile a quanto previsto dal presente articolo.
8. Il personale della Polizia locale, nonché delle Forze dell'ordine richieste dalle competenti autorità è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 72. Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico, purché non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali o di cremazione.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa presenza di pubblico deve essere richiesto il preventivo consenso del Gestore del cimitero e se sono previsti ingorghi alla viabilità, gli operatori esercenti il servizio di onoranze funebri devono preventivamente informare il Comando della Polizia locale.

Art. 73. Identificazione sulle fosse, lapidi, copritomba, epigrafi e accessori funebri

1. A richiesta dei familiari aventi titolo ed in conformità al Piano Cimiteriale ed alle specifiche norme tecniche attuative, sulle fosse di inumazione può essere apposto, oltre al cippo di cui all'art. 53 completato da targhetta di materiale inalterabile riportante nome, cognome, data di nascita e di morte, un ulteriore segno identificativo quali una croce, una lapide con o meno un copritomba etc, fotoceramica, iscrizioni a ricordo e posti lumi e vasi, previa specifica istanza e pagamento del corrispettivo in tariffa.
2. A richiesta dei privati, in loculi, ossarietti, tombe, edicole etc. in conformità al Piano Cimiteriale e alle specifiche norme tecniche attuative, possono essere apposte fotoceramica, iscrizioni a ricordo e posti vasi e lumi, previa specifica istanza e pagamento del corrispettivo in tariffa.
3. Le epigrafi devono essere compilate di norma in italiano e, se in lingua diversa, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione accompagnata dalla traduzione nella lingua italiana Sono comunque vietate decorazioni facilmente deperibili.
4. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 6.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la manutenzione e il mantenimento del buono stato di conservazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio, a cura del Gestore, i monumenti, le lapidi, i copritomba e segni funebri in genere (con l'esclusione dei simboli religiosi di qualunque tipo) che:
 - a) risultino indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate;
 - b) risultino inadempienti circa la corresponsione della relativa tariffa vigente;
 - c) siano difformi, anche soltanto in parte, dalle caratteristiche stabilite dalle norme tecniche attuative del Piano Cimiteriale.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, o se del caso il Gestore del cimitero, interviene per provvedere alla rimozione di eventuali situazioni di imminente pericolo, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi. Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento.
8. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 5 e 6 vengono adottati previa diffida diretta del Gestore del cimitero ai concessionari o familiari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro o venga regolarizzata la posizione contabile di debito.
9. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 61, in quanto applicabili.

Art. 74. Fiori e piante ornamentali

1. All'interno del perimetro di concessione o sulle fosse di campo comune è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite dalle norme tecniche attuative del Piano Cimiteriale o non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.
2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
3. Il Gestore del cimitero provvederà, senza diffida alcuna, al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

4. Il relativo onere, a meno che non si ritenga economicamente più vantaggioso procedere direttamente, è a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere attraverso il Gestore del cimitero ottenendo il pagamento dei relativi oneri anche a mezzo di riscossione coattiva.
5. Negli spazi comuni di tutti i cimiteri ha luogo, a cura del Comune o del Gestore del cimiteri e nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe e si applicano i provvedimenti contro la zanzara tigre.

Art. 75. Riprese fotografiche o cinematografiche

1. Chiunque ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione può esercitare i diritti di cui alla vigente legislazione in materia di tutela dei dati personali riferiti al defunto mediante dichiarazione scritta all'Amministrazione Comunale o al soggetto gestore. La dichiarazione deve specificare la qualità o interesse dell'esercente e i dati personali rispetto ai quali si intende esercitare il relativo diritto. Restano ferme tutte le norme di legge o regolamento in materia.
2. All'interno dei cimiteri comunali è consentito effettuare riprese fotografiche o cinematografiche a condizione che:
 - a) siano per uso personale, non siano destinate alla pubblicazione, non siano effettuate nell'ambito di una attività imprenditoriale/professionale ad uso commerciale o a scopo di lucro; tali tre condizioni devono sussistere contemporaneamente;
 - b) non riguardino manufatti per i quali gli aventi titolo abbiano vietato le riprese, come previsto dal comma successivo.
3. Gli aventi titolo delle sepolture hanno diritto di impedire riprese fotografiche o cinematografiche che inquadrino la sepoltura. In tal caso, gli aventi titolo devono apporre sulla sepoltura una targa, secondo caratteristiche e dimensioni definite dal Comune o dal soggetto gestore, dandone comunicazione all'Ente medesimo;
4. Le riprese fotografiche o cinematografiche che non rientrino nelle casistiche individuate al comma 2 sono soggette ad approvazione del soggetto gestore, sulla base dei criteri definiti dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO VI – CONCESSIONI

Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 76. Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune o dal Gestore del cimitero.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per la inumazione in fossa di feretro.
4. Le concessioni in uso dei manufatti, costruiti dal Comune o dal Gestore, del cimitero riguardano:
 - sepolture individuali (loculi, colombari, avelli, tumuli individuali per feretri, ossarietti e loculi ossario in genere, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
 - sepolture per famiglie e collettività (cappelle private, tombe di famiglia, tumuli, tombe ipogee o epigee a due o più posti, sarcofagi, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone secondo tariffa stabilita dal competente organo comunale.
6. Qualora il manufatto sia stato occupato da cadaveri, resti mortali o ceneri e siano scaduti i termini senza che l'interessato abbia provveduto al saldo integrale della tariffa di concessionamento del manufatto, il Gestore provvede, previa diffida e permanendo l'inadempimento, a dare altra sepoltura alle spoglie mortali.
7. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni

ed esumazioni.

8. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo che tiene conto di quanto indicato nel presente regolamento e dalla normativa vigente, previa assegnazione della sepoltura da parte del Gestore del cimitero.
9. La concessione di sepoltura consiste nel diritto di usare una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale. Permane integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824 del Codice Civile.
10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione, la sua identificazione e che il suo uso è in relazione alla capienza massima consentita fisicamente dalla stessa struttura a seconda della sepoltura di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di resti mortali;
 - b) la durata;
 - c) la o le persone o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, concessionaria/o/ie;
 - d) la precisa individuazione del diritto d'uso del sepolcro, sebbene ove non diversamente indicato, viga il criterio, che il sepolcro ha natura familiare;
 - e) l'eventuale restrizione, salvo i casi di cui all'art. 79 comma 8, o ampliamento per benemerenzza del diritto d'uso;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e revoca, nonché gli obblighi manutentivi.
 - g) per quanto non previsto dal presente regolamento comunale vale quanto stabilito dal regolamento regionale e dal Capo XVIII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 77. Durata delle concessioni

1. Le concessioni di sepoltura, tranne che non siano già state concesse per durate diverse, hanno durata definita, in base alla singola tipologia di sepoltura, dal provvedimento dell'organo comunale competente che ne determina la tariffa, purché entro i limiti massimi di seguito stabiliti:
 - a) in 90 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, quali ad esempio le tombe, cappelle ed edicole;
 - b) in 30, 40, 50, 60 anni per i loculi singoli, ossari – cinerari e nicchie per urne cinerarie a posti singoli e plurimi;
 - b) in 30 anni per le fosse di inumazione in concessione.
2. Alla scadenza della concessione, a richiesta degli interessati, il Comune, o se del caso il Gestore, può consentire il rinnovo, per le medesime durate di cui al comma 1, lett. b) per quella tipologia di sepoltura, dietro il pagamento del canone secondo tariffa stabilita dal competente organo comunale.
3. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto da parte del concessionario.

Art. 78. Modalità di concessione e criteri di assegnazione

1. L'assegnazione di loculo e ossarietto è effettuata "*in immediatezza di decesso*".
2. È consentita l'assegnazione "*non in immediatezza di decesso*" di loculo o ossarietto nei soli casi seguenti:
 - a) affiancamento al coniuge o al convivente premorto, qualora il richiedente abbia età pari o superiore a 70 anni;
 - b) richiedente con età pari o superiore a 80 anni;
 - c) a coloro che hanno feretri o urne cinerarie tumulate in tombe o loculi altrui, resi disponibili, temporaneamente, dal diretto concessionario e quindi intendano predisporre la loro definitiva sistemazione (è compreso anche il deceduto giacente in deposito provvisorio del Gestore e - per estensione di quanto previsto dalla lett. a - il ricongiungimento di coniugi deceduti e tumulati anche non in loculi altrui);
3. Ferma la priorità della fattispecie di cui al comma 1, per l'assegnazione di loculo e ossarietto nei casi di cui al comma 2 è attribuita priorità alla casistica di cui alla lett. c), essendo in ogni altro caso determinante la data della domanda di concessione.
4. Nel caso di resti di ossa o ceneri, per la collocazione negli ossarietti si fa riferimento alla data di presentazione della domanda.
5. Non è consentita in ogni caso la concessione di loculi per la tumulazione di urne cinerarie (ed anche di cassette di resti, contenitore di resti mortali inconsunti) ad eccezione delle ceneri (e dei resti dei fanciulli) fino a 10 anni di età.
6. Qualora vi sia esigua disponibilità di loculi, il Gestore del servizio, previa informativa al Comune di Cervia, può tenerli a disposizione per consentire la tumulazione di cadavere che hanno titolo ad essere sepolte nei cimiteri comunali ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente regolamento.
7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 76, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di cadavere di prima sepoltura, e in successione in base alla data di presentazione della domanda di concessione. Non si concede una nuova concessione di sepoltura privata familiare a chi già è titolare di una concessione in un cimitero comunale, tranne il caso che la prima concessione abbia raggiunto la capienza massima consentita o se per essa sia stata presentata rinuncia.
8. Qualora siano in disponibilità a seguito di retrocessione decadenza etc. sepolture, il gestore deve preventivamente informare il Comune di Cervia in merito alle procedure ed alle condizioni di riassegnazione, prevedendo la possibilità da parte dell'amministrazione comunale di formulare osservazioni vincolanti nel termine di 30 giorni, decorso il quale si applica l'istituto del silenzio assenso. I competenti organi del soggetto gestore del servizio devono disporre che le nuove concessioni ad altri richiedenti abbiano comunque luogo mediante offerte da raccogliere fra il maggior numero di interessati, dandone adeguata informazione mediante avvisi esposti presso gli uffici del soggetto gestore del servizio, presso l'Albo Pretorio del Comune e negli appositi spazi presso il Cimitero per almeno 30 giorni; tale informazione potrà avvenire anche in altri luoghi, o con altri mezzi ritenuti idonei
9. Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa entro il termine previsto nell'avviso ed essere in miglioramento rispetto alla valutazione risultante dalla base d'asta.
10. La concessione di sepoltura non può essere fatta a persona o ad ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla ed è condizione per pronunciare la decadenza.
11. La concessione in uso delle sepolture di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 76 non può essere trasferita a terzi.
12. La concessione può essere:
 - a) retrocessa al Comune di Cervia, o se del caso, al Gestore del cimitero;
 - b) trasferita agli eredi per successione legittima, in caso di mancanza di successione legittima, il trasferimento potrà avvenire a favore degli eventuali eredi per successione testamentaria.

Art. 79. Uso delle sepolture

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ai sensi del comma 3, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni, limitative od estensive del concessionario. Il concessionario non può comunque limitare il diritto d'uso al coniuge, ai suoi ascendenti o discendenti.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private viene specificato nell'atto di concessione.
3. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario, fatta salva diversa espressa previsione dell'atto di concessione, è da intendersi composta dal coniuge, dall'unito civilmente, dal convivente di fatto, dagli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado e loro coniugi o loro uniti civilmente, collaterali fino al 4° grado e affini fino al 3° grado.
4. Per il coniuge e l'unito civilmente del concessionario, gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dal rappresentante i subentrati di cui all'art. 83 comma 1 e comma 5.
6. Ai fini del diritto d'uso e del trasferimento della concessione di cui all'art. 78, c. 6, lett. b, le persone adottate da maggiorenni, ai sensi dell'art. 44 della Legge 184/1983, sono considerate come affini di terzo grado, anche in assenza di apposita ed eventuale disposizione testamentaria.
7. Il diritto d'uso delle sepolture private viene altresì riconosciuto al convivente del concessionario previo assenso dello stesso o dal rappresentante i subentrati di cui all'art. 84 comma 1 e comma 5.
8. L'eventuale restrizione o ampliamento per benemerenzia del diritto d'uso, sono ammissibili su richiesta del concessionario originario, sia inizialmente che successivamente alla sottoscrizione dell'atto di concessione, nei limiti di quanto previsto dal presente regolamento.
9. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari, va comprovata con apposita dichiarazione del concessionario originario. L'estensione della sepoltura nei casi di benemerenzia, qualora espressa successivamente all'atto di concessione, è possibile previo assenso di tutti gli aventi diritto nel sepolcro limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta fino al 3° grado che acconsentono così alla compressione dei loro diritti. L'onere di acquisire tale assenso è in capo al titolare della concessione con apposita dichiarazione. Per i minorenni, attestano i detentori della potestà genitoriale.
10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi individuati nei precedenti commi.
11. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazione senza scopo di lucro o ad ente morale è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario alla data del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione del Comune.
12. Con la concessione dell'uso di area o di spazi in manufatto realizzato dal Comune o dal Gestore del cimitero si conferisce ai privati, o agli enti, il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.
13. Il concessionario può usare gli spazi in concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune o il Gestore può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
14. E' fatto divieto alla sepoltura di cadaveri qualora manchino meno di 20 anni alla scadenza della concessione per i loculi stagni e meno di 10 per i loculi areati, salvo rinnovo per il periodo occorrente e con le limitazioni previste nell'art. 77 comma 3.

Art. 80. Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione in buono stato di conservazione delle opere e dei manufatti costituenti le sepolture private, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento regionale, spetta al concessionario per tutte le parti da lui costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione. Con il subentro nella intestazione della concessione vengono, tra l'altro, traslati in capo ai subentrati gli obblighi manutentivi.
2. Soggetti estranei agli obblighi manutentivi di cui sopra possono accollarsi tali oneri a condizione che ottengano l'autorizzazione del concessionario o dei subentrati. Qualora essi siano irreperibili o estinti, l'autorizzazione spetta al Comune previa adeguata istanza da parte degli interessati. L'esecuzione di opere di manutenzione da parte di soggetti estranei a tali obblighi non potrà comportare in nessun modo pretese o mutamenti nel rapporto concessorio del manufatto ed in particolare riguardo al diritto di sepoltura.
3. Anche nel caso di manufatti costruiti dal Comune o dal Gestore, ma aventi le caratteristiche di tomba di famiglia (es. edicole) la manutenzione ordinaria e straordinaria spetta ai singoli concessionari.
4. La manutenzione in buono stato di conservazione comprende ogni intervento ordinario e straordinario eseguito a cura del concessionario o dei subentrati, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune, anche per il tramite del Gestore del cimitero, ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza che di igiene. In caso di mancata o parziale manutenzione il Comune, o il Gestore laddove sia previsto dal contratto di servizio, provvede a dichiarare la decadenza della concessione.
5. Per le sepolture realizzate da privati per le quali non risulti al Comune o al Gestore del cimitero l'esistenza di concessionari, gli

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, una volta riconosciuti dal Comune o dal Gestore del cimitero, laddove sia previsto dal contratto di servizio.

6. Nelle sepolture private costruite dal Comune o dal Gestore, nelle quali la tipologia costruttiva sia tale da presentare continuità costruttive tra una concessione e un'altra (quali ad es. concessioni di loculi singoli in batteria, archi a posti multipli, ecc.), il gestore può provvedere, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del regolamento regionale, anche in termini di gestione d'affari, ai sensi del codice civile, alle necessarie opere manutentive dei manufatti, assicurando comunque le condizioni di sicurezza per i terzi, nonché gli interventi indifferibili ed urgenti per garantire sicurezza della pubblica incolumità. Per tali oneri si potrà rivalere sui concessionari.
7. Nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata il Comune, anche su proposta del soggetto gestore, può richiedere ai concessionari o agli aventi diritto, la partecipazione degli oneri di manutenzione delle parti comuni e di gestione del complesso cimiteriale. Per il recupero di tali oneri si farà riferimento ai soli manufatti occupati da cadaveri, resti mortali, resti ossei o ceneri indipendentemente dalla quantità presente.
8. Gli oneri saranno dovuti per ogni singolo loculo, celletta ossario, nicchia cineraria etc.
9. Gli interventi di manutenzione su manufatti storici (mobili ed immobili) devono ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

Art. 81. Costruzione delle opere – Termini

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la realizzazione da parte del concessionario di sepoltura privata lo impegnano, pena la decadenza della concessione:
 - a. alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalle norme tecniche attuative del Piano Cimiteriale, entro un anno dalla data della concessione;
 - b. alla realizzazione della sepoltura entro due anni dalla data della concessione, eventualmente prorogabili, per giustificati motivi riconosciuti validi, per un periodo individuato dal Comune, o per esso dal Gestore del cimitero.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, i termini di cui sopra decorrono dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area.

Capo II – Divisione, subentri, rinunce

Art. 82. Divisione dei posti e rinuncia al diritto di sepoltura

1. Più concessionari possono richiedere al Comune o al soggetto gestore laddove incaricato, la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa e/o regolare i loro rapporti interni fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. La richiesta deve avvenire di norma al momento della concessione e successivamente può essere variata in caso di necessità.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Con le stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, del diritto di sepoltura. Analogamente può essere rinunciato dagli aventi titolo il diritto di sepoltura per i familiari del concessionario rinunciante. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione. La rinuncia è ammessa salvo nel caso in cui nel sepolcro siano presenti cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri per cui il soggetto interessato alla rinuncia è il parente più prossimo con facoltà di disporre dei defunti già accolti nel manufatto.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Comune, o per esso dal Gestore del cimitero, anche utilizzando, ove possibile, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia di quote o del diritto di sepoltura non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente modalità di esercizio del diritto d'uso.

Art. 83. Subentro nella titolarità della concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi di esso, per successione legittima o testamentaria, sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune, o per esso al Gestore del cimitero, richiedendo contestualmente il subentro, che consiste nella variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune o del Gestore.
2. La presentazione di istanza di subentro è obbligatoria, nel momento in cui qualcuno deve occupare la sepoltura interessata dopo la morte del concessionario.
3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune, o per esso dal Gestore del cimitero, esclusivamente nei confronti degli eredi, che assumono la qualità di concessionari, fermo restando il diritto di uso del sepolcro da parte delle persone indicate nell'articolo 79 in base alla concessione originaria. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuta la tariffa stabilita dal competente Organo comunale.
4. Uno o più aventi diritto può rinunciare al subentro. La rinuncia deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; essa deve essere portata a conoscenza (a cura degli interessati) e accettata da tutti i concessionari aventi titolo, ai fini dell'accrescimento della propria quota di concessione.
5. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune, o per esso il Gestore del cimitero, provvede d'ufficio individuandolo nel primo richiedente il subentro o, in caso di pluralità di essi, secondo criteri di opportunità (residenza, minore età anagrafica etc.). Il rappresentante della concessione sarà il destinatario di eventuali comunicazioni inerenti la concessione stessa e titolato ad autorizzare la sepoltura di collaterali e affini di cui all'art. 79 comma 5, ferma restando la titolarità pro quota sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
6. Le variazioni di registrazione per subentro sono recepite e registrate dal Comune, o per esso dal Gestore del cimitero, che ne dà notizia scritta al subentrante.
7. In qualità di nuovi concessionari, i subentranti possono richiedere di ampliare il diritto d'uso del sepolcro unicamente nei confronti dei soggetti e nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 79 del presente regolamento. L'istanza di richiesta di ampliamento del diritto d'uso deve essere sottoscritta da tutti i subentranti.

Art. 84. Retrocessione di concessione di fosse, tombini, ossari.

1. Il soggetto gestore del servizio ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione del diritto di sepoltura individuale a tempo in loculi, avelli ossari o cinerari quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere, resti mortali, ceneri, ossa o, pur essendo stata occupata, tali spoglie mortali siano trasferite in altra sede.
2. In sede di retrocessione di sepolture in concessione a tempo indeterminato (c.d. perpetua), al retrocedente sarà corrisposto il rimborso del 50% del valore del manufatto al momento della retrocessione
3. In sede di retrocessione di manufatti concessi a tempo determinato, al retrocedente verrà corrisposta una quota del prezzo dei loculi analogamente posizionati rapportata alla durata della concessione ed al numero di anni residui alla data della rinuncia calcolata come segue:
 - a) concessioni novantanovennali:
 - 7/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione avviene entro due anni dalla concessione;
 - 5/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione avviene entro dieci anni successivi al primo biennio dalla concessione;
 - 3/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione dopo il dodicesimo anno ed entro il 70° anno dalla concessione;
 - oltre il 70° anno dalla concessione non avverrà alcun rimborso.
 - b) concessioni sessantennali:
 - 7/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione avviene entro due anni dalla concessione;
 - 5/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione avviene entro dieci anni successivi al primo biennio dalla concessione;
 - 3/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione dopo il dodicesimo anno ed entro il 40° anno dalla concessione;
 - oltre il 40° anno dalla concessione non avverrà alcun rimborso.
 - c) concessioni cinquantennali:
 - 7/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione avviene entro due anni dalla concessione;
 - 5/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione avviene entro dieci anni successivi al primo biennio dalla concessione;
 - 3/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione o dopo il dodicesimo anno ed entro il 35° anno dalla concessione;
 - oltre il 35° anno dalla concessione non avverrà alcun rimborso;
 - d) concessioni quarantennali:
 - 7/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione avviene entro due anni dalla concessione;
 - 5/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione avviene entro sei anni successivi al primo biennio dalla concessione;
 - 3/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione o dopo l'ottavo anno ed entro il 30° anno dalla concessione;
 - oltre il 30° anno dalla concessione non avverrà alcun rimborso;
 - e) concessioni trentacinquennali:
 - 7/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione avviene entro due anni dalla concessione;
 - 5/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione avviene entro cinque anni successivi al primo biennio dalla concessione;
 - 3/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione o dopo il settimo anno ed entro il 25° anno dalla concessione;
 - oltre il 25° anno dalla concessione non avverrà alcun rimborso;
 - f) concessioni trentennale:
 - 7/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione avviene entro due anni dalla concessione;
 - 5/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione avviene entro quattro anni successivi al primo biennio dalla

concessione;

3/10 del valore reale del manufatto se la retrocessione o dopo il sesto anno ed entro il 22° anno dalla concessione;

oltre il 22° anno dalla concessione non avverrà alcun rimborso.

4. La retrocessione viene accettata dal Comune solo in caso di manufatti liberi da salme. Comunque il Comune si riserva il diritto di valutare l'opportunità di accettare proposte di retrocessione di ogni tipo previste dal regolamento.
5. Il valore imponibile (valore reale) su cui calcolare l'importo di retrocessione per i manufatti di cui al precedente comma 2 e comma 3 viene individuato nelle tariffe di concessione, rivalutate annualmente in base alle variazioni degli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Fonte ISTAT). La rivalutazione annuale viene effettuata solo nel caso siano rivalutate anche le tariffe vigenti dei concessionamenti. La data di concessione è computata con riferimento a quella dell'atto di concessione, mentre la durata residua viene calcolata per ogni anno intero.
6. Il valore di retrocessione per i manufatti di cui al precedente comma 3 la cui concessione è stata effettuata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento viene calcolato tenendo conto delle tariffe di concessione vigenti all'atto della richiesta di retrocessione e la data di concessione è computata con riferimento a quella dell'atto di concessione, mentre la durata residua viene calcolata per ogni anno intero.
7. Resteranno comunque a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di retrocessione.
8. Il predetto calcolo per la determinazione dell'importo di retrocessione da riconoscere non si applica quando viene retrocesso un sepolcro costruito a cura dei privati, per il quale trova applicazione l'articolo 856 seguente.

Art. 85. Retrocessione a concessione di aree e di sepolcri

1. La retrocessione di aree, di interi sepolcri privati o di quote divise degli stessi, può essere accettata a discrezione del Comune, con facoltà di subordinare l'accettazione alla condizione che vi sia un nuovo concessionario disponibile. La retrocessione sarà accettata solamente se ai defunti eventualmente ivi collocati, sarà data altra sepoltura. Di seguito i casi previsti:
 - a) nell'area destinata a sepoltura a sistema di tumulazione non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area per inumazione o tumulazione sia libera o liberabile dal feretro e da segni funebri e il concessionario non possa o non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - c) nell'area il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa.
2. In caso di retrocessione di aree non edificate, il Comune di Cervia rimborserà il 50% della tariffa vigente dal momento della rinuncia. Se la somma risultante è superiore al prezzo pagato verrà decurtata fino a raggiungere l'importo pagato.
3. In caso di retrocessioni di aree edificate:
 - a) a scadenza temporanea:

il Comune di Cervia oltre al 50% del valore del manufatto, rimborserà:

 - 5/10 del prezzo vigente al momento della retrocessione se l'area viene restituita entro due anni dalla concessione;
 - 3/10 del prezzo vigente al momento della retrocessione se l'area viene restituita entro dieci anni successivi al primo biennio dalla retrocessione;
 - 2/10 del prezzo vigente al momento della retrocessione se l'area viene restituita dopo il dodicesimo anno e entro il 70° anno dalla cessione;
 - dal 70° anno alla scadenza il Comune non rimborserà nessuna cifra;
 - b) a concessione perpetua:

il Comune di Cervia oltre al 50% del valore del manufatto, rimborserà il 50% del valore del terreno al momento della retrocessione.
4. Potrà essere applicata una detrazione al rimborso dovuto di cui al comma 3 per:
 - le spese per consentire un nuovo utilizzo del sepolcro per opere di manutenzione, riadattamento e fornitura di nuove lapidi,
 - le spese per l'abbattimento del manufatto non recuperabile per nuove sepolture.

Capo III – Revoca, decadenza, estinzione

Art. 86. Revoca

1. È facoltà del Comune, ritornare in possesso di qualsiasi area cimiteriale, anche costruita, o di manufatti concessi in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, scelte di Piano Cimiteriale o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse o utilità.
2. Verificandosi anche una di queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata 90 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio, in attesa della realizzazione della sepoltura definitiva. Nel caso di deposito provvisorio in attesa di realizzazione della sepoltura definitiva l'onere per il trasferimento delle spoglie mortali, come dei segni di memoria, nonché la traslazione nella sepoltura definitiva è a carico del Comune.
3. Il Comune, o se del caso il Gestore, dovrà comunicare al concessionario o, se del caso, ai subentrati, il provvedimento di revoca almeno 60 giorni prima del giorno fissato per la traslazione delle spoglie mortali. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Nell'eventualità in cui non sia reperibile il concessionario o i subentrati, la comunicazione si intende assolta ed effettuata con la pubblicazione per 90 giorni dello specifico provvedimento di revoca all'albo pretorio del Comune e negli appositi spazi del cimitero interessato.

5. Per sepoltura equivalente di cui al comma 2 è da intendersi uno o più ossari plurimi capaci di contenere tutte le cassette di ossa e le urne di ceneri dei resti mortali defunti tumulati nel manufatto di cui si è revocata la concessione nonché, in presenza di cadavere, una sepoltura a sistema di tumulazione nelle vicinanze.
6. Qualora gli originari concessionari o i subentrati richiedano sistemazioni diverse da quelle ordinarie di cui al comma precedente, tanto al momento iniziale quanto in un successivo momento, risultandone disponibilità nel cimitero, verrà posta in essere nuova concessione a titolo oneroso, secondo le specifiche tariffe vigenti.
7. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della L. 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 87. Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) se la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, resti mortali, ceneri od ossa per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione, estumulazione, cremazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal servizio cimiteri;
 - b) in caso di sepoltura individuale richiesta per tumulazione futura o lasciata libera a seguito di traslazione, lasciata inutilizzata per un periodo di almeno 30 anni anche se la concessione risale ad epoca anteriore all'approvazione del presente regolamento
 - c) se viene accertato che la sepoltura privata è stata trasferita in godimento a terzi al di fuori dei casi consentiti dal presente regolamento;
 - d) se viene accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - f) se non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura da parte del concessionario o dei subentrati;
 - g) se la sepoltura privata risulta abbandonata per incuria, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del regolamento regionale;
 - h) quando la sepoltura privata costruita da più concessionari ai sensi dell'articolo 82, comma 1, risulti in stato di abbandono per incuria per parti di pertinenza di alcuni dei concessionari, fermo restando che non si ha stato di abbandono quando altri concessionari reclamino un diritto di custodia e corrispondano gli oneri o assumano le spese per la parte abbandonata;
 - i) per mancata partecipazione, da parte del concessionario o di subentrati nella concessione, agli oneri di manutenzione delle parti comuni o ai costi di gestione del complesso cimiteriale, stabiliti dal Comune, ai sensi del combinato disposto dai commi 2 e 6 dell'articolo 4 del regolamento regionale;
 - j) se non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - k) se non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione a termini dell'articolo 83;
 - l) se vi è stata grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - m) per estinzione della famiglia, come definita al comma 7.
2. Ove non vi sia alcuno che provveda a termini del comma precedente, lettera h), si ha decadenza parziale del sepolcro e la parte in stato di abbandono rientra nella disponibilità del Comune e quindi del soggetto gestore del servizio, che provvede alla sua assegnazione ad altri soggetti, senza che i concessionari della parte residua possano opporsi.
3. I concessionari della parte residua, o uno di essi, hanno titolo preferenziale ad ottenere nuova concessione (comunque a tempo determinato) per tali parti del manufatto e si assumono le spese necessarie al riattamento.
4. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti f), g), h), i), j), k) del comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o ai subentrati o agli eredi legittimi o testamentari, in quanto reperibili.
5. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio del Comune e nelle apposite sedi del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il Gestore non disponga, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi del concessionario o dei subentrati o degli eredi legittimi o testamentari e questi dati non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
6. La decadenza della concessione per estinzione della famiglia concessionaria è determinata dalla specifica circostanza. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o quando pur essendovi eredi questi non accettino il subentro nella intestazione della concessione, sempre che i concessionari non abbiano lasciato disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione duratura della sepoltura.
7. In caso di famiglia estinta la pronuncia della decadenza avviene con il verificarsi dell'insieme delle due seguenti condizioni, come previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del regolamento regionale: siano trascorsi almeno 20 anni dall'ultima sepoltura e almeno 20 anni dalla morte del concessionario o, se del caso, dell'ultimo subentrante.

Art. 88. Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune, o se del caso il Gestore, dispone:
 - c) l'inumazione del feretro o del contenitore di resti mortali esiti in campo comune;
 - d) lo sversamento delle ceneri dall'urna cineraria in cinerario comune;
 - e) la collocazione delle ossa in ossario comune.
3. Dopodiché, il Comune, o se del caso il gestore, ritorna in possesso della sepoltura e dispone, se del caso, alla demolizione delle opere, al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

Art. 89. Estinzione

1. Le concessioni si estinguono:
 - a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 77;
 - b) con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, la prosecuzione della stessa nel nuovo cimitero secondo quanto disposto nel Capo XIX del D.P.R. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, o di concessioni in uso di sepolture private in genere, gli interessati possono richiedere al Gestore del servizio cimiteriale di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi personali e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione del feretro, del contenitore di resti mortali, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, provvede il Gestore del servizio cimiteriale collocando i medesimi, rispettivamente in inumazione, nel cinerario comune o nell'ossario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo, laddove la originaria tariffa di concessione non abbia esplicitamente posto in carico del Comune, o al Gestore, tali operazioni. È fatto salvo quanto previsto in caso di soppressione di cimitero dal Capo XIX del D.P.R. 285/90.

TITOLO VII – LAVORI NEI CIMITERI

Capo I – Imprese e lavori privati

Art. 90. Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Gestore del servizio cimiteriale, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno presentare ai competenti uffici cimiteriali del Gestore:
 - a. certificato di iscrizione alla competente categoria professionale o copia autenticata dello stesso;
 - b. copia di polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori nel cimitero.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, è sufficiente ottenere il permesso del Gestore, salvo per interventi su manufatti storici (mobili ed immobili) che dovranno ottenere l'autorizzazione della Soprintendenza.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle norme vigenti in materia.

Art. 91. Costruzione e conservazione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente ufficio comunale, previa adeguata istruttoria del Gestore del cimitero tendente a valutare se siano state osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle norme tecniche attuative del Piano Cimiteriale.
2. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Gestore e comunque sempre nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento e dal Piano Cimiteriale.
3. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, la durata ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. Per beni culturali sottoposti a tutela è sempre necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero, salvo situazioni storicizzate preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

7. Il progetto deve essere presentato a firma di tecnico abilitato secondo le proprie competenze.
8. Se l'intervento comprende opere di scavo, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle aree di tutela archeologica secondo i piani urbanistici vigenti ed ottenere l'eventuale autorizzazione della Soprintendenza, che potrà prescrivere indagini archeologiche preliminari o assistenza archeologica in corso d'opera.
9. Eventuali materiali rinvenuti durante gli scavi appartengono allo Stato, così come definito dal D. Lgs. 42/2004.

Art. 92. Responsabilità e oneri

1. Chi, nell'esecuzione di lavori, determina danni a persone o a cose di proprietà del Comune, del Gestore o su sepolcri di terzi ne risponde direttamente. Il danneggiato potrà rivalersi su chi ha commesso il danno, avvalendosi anche della copertura assicurativa obbligatoria per chi opera professionalmente nei cimiteri del Comune.
2. I concessionari delle sepolture sono responsabili in solido della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati a persone e a cose per colpa dell'impresa a cui ha affidato i lavori o per errori del progettista, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.
3. Chi esegue lavori di manutenzione straordinaria, nuova costruzione o restauro in un qualsiasi cimitero del Comune corrisponde l'importo fissato in tariffa, per il relativo bene di consumo, dal competente organo comunale per ripagare il Gestore del cimitero dei consumi di acqua, energia elettrica e quant'altro necessario per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 93. Recinzione aree – Materiali di risulta

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa debitamente autorizzata deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui a quello in concessione, senza l'autorizzazione scritta del Gestore.
3. I materiali di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Gestore, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate e attenersi alle normative in materia di raccolta e trasporto di rifiuti, in relazione alla tipologia degli stessi.

Art. 94. Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione di veicoli, di sagoma e peso compatibile con i luoghi a cui intendono accedere, delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Gestore del servizio cimiteriale. La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 95. Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese all'interno dei cimiteri è fissato dal Gestore del servizio cimiteriale.
2. È vietato lavorare nei giorni sabato, domenica e festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal Gestore del servizio cimiteriale.

Art. 96. Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Gestore, in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 97. Vigilanza

1. Il personale dei competenti uffici comunali vigila e controlla, anche a mezzo di personale del Gestore del servizio cimiteriale, che l'esecuzione delle opere sia conforme alle norme del presente regolamento e del Piano Cimiteriale. Possono essere impartite opportune disposizioni, fatti rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.
2. Il Gestore accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e riferisce all'ufficio comunale competente.

Art. 98. Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Gestore del servizio cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando agli uffici comunali competenti le violazioni accertate per l'irrogazione delle

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

sanzioni previste nel presente regolamento, per il tramite del Comando della Polizia locale.

2. Il personale del Gestore è tenuto altresì:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento e un comportamento consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza, in modo chiaro e preciso.
3. Al personale del Gestore è vietato:
 - a) eseguire, nei cimiteri del Comune, attività di qualsiasi tipo commissionata loro direttamente da privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma da parte di visitatori o di ditte, essendo soggetto al rispetto del Codice di comportamento nazionale di cui al D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cervia, in quanto applicabile;
 - c) segnalare a visitatori nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia nei cimiteri del Comune, che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri del Comune.

TITOLO VIII – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Capo I – Caratteristiche e modalità del servizio

Art. 99. Gestione del servizio

1. Il servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri del Comune è svolto, in via esclusiva, dal Gestore del servizio cimiteriale.
2. Lo schema di contratto tipo, le sue durate e le altre condizioni che regolano il servizio, compresi i costi e le condizioni che determinano inadempienza e la sospensione, sono approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del soggetto gestore del servizio.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I – Disposizioni varie

Art. 100. Registro delle sepolture

1. Il Gestore del servizio cimiteriale è tenuto a redigere, mediante strumenti informatici, secondo le modalità di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle sepolture, contenente tutte le operazioni cimiteriali eseguite, in ordine cronologico.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni dello schedario dei defunti, correlato al catasto cimiteriale.
3. In tale registro si annotano pure le informazioni concernenti l'affidamento personale di urne cinerarie, di cui all'articolo 65, nonché le dispersioni delle ceneri di cui all'articolo 66 avvenute in cimiteri del territorio comunale o per persone che in vita erano residenti nel Comune di Cervia e per le quali si sia venuti a conoscenza dell'avvenuta esecuzione della dispersione al di fuori dei cimiteri, su informazione trasmessa dall'Ufficio di Stato Civile. Mensilmente, sarà cura dell'Ufficio di Stato Civile trasmettere al soggetto gestore l'elenco delle dispersioni autorizzate ed eseguite.
4. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
5. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e. gli estremi del titolo costitutivo;
 - f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g. la natura e la durata della concessione;
 - h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
6. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 101. Schedario dei defunti

1. Il Gestore del servizio cimiteriale è tenuto, mediante strumenti informatici, a compilare lo schedario dei defunti con il compito di mantenere aggiornata l'anagrafe cimiteriale.
2. Sulla scorta dei dati del registro delle sepolture di cui all'articolo 100, lo schedario dei defunti consiste nella elencazione in ordine alfabetico dei nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri comunali.
3. In ogni scheda, a tenuta informatica, saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) localizzazione della sepoltura con l'identificativo alfanumerico corrispondente in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso;
 - c) la data d'ingresso nel cimitero e quella dell'ultima movimentazione.

Art. 102. Catasto cimiteriale

1. Il Gestore del servizio cimiteriale, mediante strumenti informatici, mantiene aggiornato il catasto cimiteriale, che consiste nella registrazione aggiornata della situazione di ogni concessione cimiteriale, nonché i diritti d'uso della sepoltura e i collegamenti con lo schedario dei defunti ed il registro delle sepolture.

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, della costituzione e delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune di Cervia.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un identificativo alfanumerico che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sul catasto cimiteriale vengono annotati ogni uso della sepoltura, ogni modificazione, subentro nella intestazione o cessazione che si verificano, come anche fatto che abbia rilevanza per la concessione, quale ad es. rinuncia, decadenza, revoca, estinzione.
5. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario e degli aventi titolo subentrati;
 - b) gli estremi del titolo costitutivo;
 - c) la data ed il numero di protocollo cui si riferisce la concessione;
 - d) la natura e la durata della concessione;
 - e) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione se comunicate dagli interessati;
 - f) le generalità del defunto o dei defunti sepolti;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
 - h) ogni altro elemento utile alla gestione del cimitero.

Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 103. Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo i casi di decadenza, revoca e soppressione del cimitero, le concessioni perpetue rilasciate antecedentemente alla data del 10 febbraio 1976, restano tali. Dal 10 febbraio 1976, anche ove non espressamente indicato nell'atto, le concessioni sono al massimo novantanovennali, salvo rinnovo. Analogamente, le concessioni rilasciate in epoche antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento e di durata superiore ai limiti temporali di cui all'articolo 77, permangono della originaria durata, mentre il rinnovo dovrà rientrare nei nuovi limiti.
5. Dal 11 febbraio 1976 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento per manufatti e per aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, quali ad es. le tombe, cappelle ed edicole, loculi multipli, la durata della concessione è da intendersi di 99 anni anche se diversamente espresso nell'atto concessorio.
6. Il Piano Cimiteriale deve essere adeguato ai contenuti del regolamento regionale e del presente regolamento comunale entro 36 mesi dalla approvazione di quest'ultimo. Ogni violazione di tali norme costituisce violazione al presente regolamento per gli specifici articoli interessati.
7. Stante la inopportunità di prevedere norme per la sepoltura di animali di affezione con lo stesso regolamento che disciplina le attività funerarie e di polizia mortuaria umane, ancorché ciò sia previsto dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale, il presente regolamento, in materia è da considerarsi integrato da altro successivo specifico regolamento per il trasporto, il seppellimento e l'incenerimento di spoglie di animali da compagnia.
8. Ai sensi del presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Cervia, qualunque provvedimento comunale in materia contrastante con le norme in esso contenute, è abrogato.
9. Ai sensi del vigente Statuto comunale, il presente Regolamento, divenuto esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 01.03.2021.

Art. 104. Responsabilità del servizio di Polizia Mortuaria

1. Spettano agli Uffici comunali incaricati, o ai dipendenti cui sia stato attribuito specifico incarico, l'emanazione degli atti e autorizzazioni comunali previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, che non siano di competenza del Gestore del servizio cimiteriale, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del Piano Cimiteriale.
2. Spetta al competente servizio comunale, tenuto conto delle disposizioni organizzative vigenti, il compito di approvazione dei progetti di nuova costruzione o di modifica di sepolcri esistenti, con relativo rilascio del permesso di costruire, previa istruttoria del Gestore.
3. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano agli uffici comunali incaricati su deliberazione della Giunta Comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo restando la competenza del Consiglio Comunale.
4. La gestione dei cimiteri affidata a soggetto distinto dal Comune comporta l'applicazione delle norme di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e le reciproche competenze vengono definite nel contratto di servizio, fermo restando che al Comune competono compiti di regolazione, indirizzo, vigilanza, sanzionatori e approvazione degli atti che a lui la legge o il regolamento attribuiscono.
5. Il Gestore del servizio cimiteriale nomina un Responsabile dei cimiteri che è tenuto ad osservare e far osservare il presente regolamento e le norme vigenti in materia funeraria, nonché a dirigere l'operato del personale cimiteriale, segnalando eventuali violazioni di norme agli uffici comunali competenti, per l'irrogazione delle specifiche sanzioni secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

Art. 105. Regolarizzazione situazioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'*immemorabile*, quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Cervia

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto é presentata da chi intende provare tale circostanza e deve essere corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorieta' resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) della L. 16/2/1913, n. 89 e dell'articolo 30 della L. 7/8/1990, n. 241 avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene comunicato al Gestore del servizio cimiteriale e conservato tra gli atti relativi alla concessione.
4. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del presente regolamento, potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 21 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e per esse venga richiesto il provvedimento di individuazione come rimessa entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 106. Sanzioni per mancato rispetto del regolamento comunale e di provvedimenti attuativi

1. Ogni violazione delle disposizioni del regolamento, delle norme tecniche attuative di Piano Cimiteriale, delle ordinanze e determinazioni attuative è punita, ai sensi di legge, con sanzione amministrativa.
2. All'applicazione delle violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo I della L. 24/11/1981, n. 689, dall'art. 7 della L.R. 19/2004 e dai regolamenti comunali in materia.
3. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento, delle norme tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale, nonché delle ordinanze attuative e l'applicazione delle relative sanzioni, sono svolte in via principale dalla Polizia locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. 689/1981.
4. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di vigilanza ed accertamento di cui al comma 3.
5. In caso di affidamento del servizio cimiteriale a soggetto gestore esterno, ai sensi della normativa in materia di servizi pubblici locali, le funzioni di accertamento e prevenzione da svolgersi nell'ambito esclusivo delle aree cimiteriali o comunque nella disponibilità del Gestore, possono essere affidate al Gestore con deliberazione della Giunta Municipale. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le condizioni di nomina, le caratteristiche, le qualità e attitudine degli agenti accertatori, fermo restando le competenze circa l'applicabilità della sanzione ai sensi del precedente comma 3.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5, devono essere muniti di un apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
7. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.
8. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.
9. Ferme restando le competenze degli organi di Polizia, il personale di cui ai commi precedenti può esercitare i poteri di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981.
10. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, purchè non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 285/90, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa nelle modalità di seguito riportate:

Tipologia 1)

- a. presenza in cimitero durante le ore di chiusura e uso indebito dei dispositivi di emergenza per apertura dei cancelli;
 - b. accesso non autorizzato a depositi di osservazione e obitori comunali in orario e/o locale non consentito;
 - c. deposito ed occupazione non autorizzata del suolo cimiteriale da parte di ditte che svolgano lavori all'interno dei cimiteri:
 - deposito di materiale senza preventiva autorizzazione;
 - mancata apposizione di segnalazione o transennamento, quando il passaggio dei visitatori possa costituire pericolo;
 - mancata pulizia e/o riassetto delle aree dopo lavori eseguiti;
 - abbandono di materiale di risulta;
 - d. deposizione e presenza di fiori, piante e oggetti commemorativi con ingombri superiori al consentito o collocati in spazi non idonei;
 - e. abbandono di materiale di risulta, da parte di visitatori (terra, ghiaia, fiori, plastica, foglie, ecc.) fuori dai contenitori;
 - f. mancata manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture, sia per le fosse di inumazione che per i loculi;
 - g. interventi sull'impianto lampade votive non autorizzati;
 - h. interventi su manufatti di opere manutentive ordinarie e/o straordinarie non autorizzate;
 - i. fissaggio di lapidi o monumenti in modo da non garantire sufficiente sicurezza del manufatto;
- l. violazione in ogni caso di uno dei divieti di cui al precedente art. 71 del Regolamento, qualora non configurino casi specifici puniti con sanzioni pecuniarie e previste nel presente regolamento;

Per le suindicate violazioni verrà applicata una sanzione da euro 250,00 ad euro 750,00, con pagamento in misura ridotta pari ad euro 250,00.

L'entità di tale sanzione potrà essere modificata annualmente con atto della Giunta Comunale in fase di approvazione del successivo bilancio di previsione.

Tipologia 2)

- a. violazione in materia di affido o dispersione delle ceneri, salvo che le violazioni non costituiscano responsabilità penale;
- b. irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio oggetto del presente regolamento;
- c. mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
- d. mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese operanti nei servizi oggetto del presente regolamento;
- e. mancato servizio oggetto del presente regolamento;
- f. inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese operanti nei servizi oggetto del presente regolamento o altresì alle norme relative alla sicurezza del lavoro;
- g. trasporto funebre in contenitore non sigillato, ad esclusione dei casi autorizzati;
- h. inosservanza del divieto di proporre direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali;
- i. mancata pubblicazione in ogni sede di impresa (o in modo sostitutivo sul sito internet) esercente pompe funebri o gli altri servizi previsti nel vigente regolamento, del listino dei prezzi vigenti per ogni tipo di prestazione di servizio o fornitura o mancata esibizione a chi chiede un servizio o un preventivo del listino prezzi vigente;
- m. qualsiasi attività commerciale nei cimiteri, non autorizzata dal Comune;
- l. apposizione di lapidi o coprifossa non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento. Oltre alla presente sanzione dovrà essere disposta la rimozione del manufatto non a norma qualora questi non venisse rimosso o sostituito entro 60 giorni dalla contestazione.

Per le suindicate violazioni, verrà applicata una sanzione da euro da Euro 1.500,00 ad euro 4.500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.500,00. L'entità di tale sanzione potrà essere modificata annualmente con atto della Giunta Comunale in fase di approvazione del successivo bilancio di previsione.